

LEGGE SULLA GESTIONE DELLE ACQUE (LGA)

Rapporto sulla consultazione

INDICE

1.	Introduzione.....	3
1.1	Guida al rapporto sulla consultazione	3
1.2	Procedura di consultazione: deposito degli atti e informazione	3
1.3	Osservazioni pervenute.....	3
1.4	I risultati del questionario.....	4
2.	Valutazione del progetto.....	5
2.1	In generale	5
2.2	Impostazione del progetto – Legge quadro	5
2.3	Struttura, strumenti e procedure della LGA	6
2.4	Compiti, responsabilità e competenze.....	9
2.5	Terminologia	10
3.	Osservazioni puntuali agli articoli di legge.....	11

ALLEGATO: progetto di LGA posto in consultazione

ABBREVIAZIONI

ACT	Associazione comuni ticinesi
CdS	Consiglio di Stato
FTAP	Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la pesca
SUPSI	Scuola universitaria della svizzera italiana
LGA	Legge sulla gestione delle acque
LPAc	Legge federale sulla protezione delle acque (RS 814.20)
ERSL	Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese
LUA	Legge sull'utilizzazione delle acque
LALIA	Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque
LUFI	Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche (721.80)
LTPNat	Legge sui territori interessati da pericoli naturali
VSA	Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque
ERSL	Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese
ESI	Elettricità della Svizzera Italiana
SSIGA	Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
PGS	Piano generale di smaltimento delle acque
IDA	Impianti di depurazione delle acque
PRS	Piano regionale di smaltimento delle acque

1. Introduzione

1.1 Guida al rapporto sulla consultazione

Il presente rapporto è stato elaborato dal gruppo di lavoro incaricato dell'allestimento del progetto di Legge sulla gestione delle acque (LGA) e composto da rappresentanti dei servizi cantonali interessati.

Esso è suddiviso in tre capitoli. Il capitolo introduttivo (cap. 1) è finalizzato a una breve presentazione della procedura di consultazione. Il secondo capitolo (cap. 2) è dedicato alla descrizione delle osservazioni generali di fondo su aspetti che hanno creato ampio dibattito ed espone le risposte alle principali questioni sollevate. Nel terzo capitolo (cap. 3) sono presentate, sotto forma di tabella, le osservazioni di dettaglio ai singoli articoli del progetto posto in consultazione (allegato per migliore orientamento): per ogni osservazione è indicata la presa di posizione del gruppo di lavoro e gli articoli del risultante progetto di legge allegato al messaggio governativo.

1.2 Procedura di consultazione: deposito degli atti e informazione

La consultazione sul progetto di nuova LGA si è svolta dal 1. febbraio al 31 agosto 2016. La documentazione è stata trasmessa a 221 destinatari interessati, così ripartiti:

- 135 Comuni (diventati 130 dopo le fusioni del 10 aprile 2016);
- 86 altri destinatari (Aziende elettriche, Associazioni, Consorzi, Enti regionali, Partiti politici).

La stessa è stata resa pubblica anche sul sito cantonale www.ti.ch dove la consultazione è stata corredata da un questionario.

Per illustrare il progetto, oltre al deposito degli atti e alla loro pubblicazione online, è stata indetta una conferenza stampa il 28 gennaio 2016.

1.3 Osservazioni pervenute

Le prese di posizione scritte "dirette" sono state 46, ripartite nel seguente modo:

- 20 di Comuni¹
- 3 di associazioni dei Comuni ed Enti regionali di sviluppo
- 7 di aziende industriali e associazioni gas-acqua-elettricità
- 5 di consorzi depurazione acque
- 3 di consorzi di arginatura
- 4 di associazioni (Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca – FTAP; Pro Natura; VSA² e il WWF)
- 1 di partito politico
- 1 di istituto SUPSI (Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana)
- 2 di privati (un abitante di Canobbio e la Conferenza associazioni tecniche)

A queste 46 posizioni scritte "dirette" se ne aggiungo altre 31 "indirette", cioè di Comuni che hanno aderito ad una presa di posizione e autorizzato ad inviarla anche a nome e per conto loro, così ripartite³:

¹ 2 Comuni (Minusio e Cugnasco-Gerra) hanno fatto richiesta di posticipo per settembre 2016 (dopo il rinnovo dei poteri comunali), ma non hanno più inoltrato una risposta "diretta". Il Comune di Cugnasco-Gerra ha però aderito alla presa di posizione dell'Associazione dei comuni ticinesi (ACT).

² Associazione svizzera dei professionisti della protezione delle acque.

³ Al netto delle doppie adesioni ad ACT-ERSL.

- 4 Comuni con la presa di posizione di ACT (Associazione Comuni Ticinesi)
- 27 Comuni con la presa di posizione di ERSL (Ente Regionale per lo Sviluppo del Luganese)

Globalmente si contano 77 prese di posizione. Le 2 prese di posizione di privati non contengono riferimenti ad articoli della LGA in consultazione, pertanto non vengono considerate in questo calcolo e sono dedotte dalla somma delle prese di posizione.

Le osservazioni pervenute sono in gran numero identiche per contenuto, espresse da diversi istanti; ciò è dovuto al fatto che tutti i Comuni (tranne Bissone e Gordola) si sono espressi concordi e hanno aderito ad uno (o più) di questi documenti:

- presa di posizione di ERSL;
- presa di posizione di ACT⁴;
- presa di posizione di SSIGA (Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque);
- "Osservazioni sui singoli articoli del progetto di LGA", presentate inizialmente da ERSL.

1.4 I risultati del questionario

Tramite un questionario online⁵ composto da 26 domande è stata data la possibilità di esprimere la propria opinione a proposito di 23 specifici articoli, strumenti di gestione e *modus operandi*, ma questa possibilità non è stata sfruttata. Solo 8 istanti hanno risposto, tra cui 5 hanno ripreso i commenti già espressi su carta, quindi solo 3 istanti hanno usufruito appieno di tale possibilità, le osservazioni dei quali sono state conteggiate nelle osservazioni pervenute.

⁴ La presa di posizione di ACT riprende in toto quella di ERSL.

⁵ <https://www.wssphinx.ti.ch/SurveyServer/s/Dt02/H2O/questionario.htm>

2. Valutazione del progetto

2.1 In generale

Le prese di posizione pervenute sono costituite generalmente da una prima parte di carattere istituzionale/politico e da una seconda con osservazioni puntuali sulle norme del progetto di legge posto in consultazione.

In linea generale tutte concordano sul principio di attuare una gestione integrata delle acque.

Molte prese di posizione, soprattutto quelle formulate dagli enti locali, condividono e sostengono i principali obiettivi del progetto, in particolare:

- la necessità di coordinare gli strumenti della gestione integrata,
- la volontà di migliorare l'efficacia dell'azione degli enti pubblici e privati,
- l'obiettivo di semplificare le strutture organizzative e le procedure.

Per il resto, vari pareri negativi sono stati formulati sull'**impostazione** della normativa posta in consultazione (2.2). In particolare i Comuni hanno chiesto di rivederla completamente.

Pure la **struttura, gli strumenti e le procedure** previste dal progetto di LGA sono stati oggetto di critiche (2.3).

Numerosi Comuni hanno poi espresso timori sui **compiti e le responsabilità** risultanti dalla LGA (2.4).

Infine sono state formulate alcune richieste di adattamenti della **terminologia** (2.5).

Di seguito sono presentate tali osservazioni di ordine generale con la relativa presa di posizione. Le osservazioni puntuali, riferite ad ogni singolo articolo di legge, che riprendono e puntualizzano anche i concetti generali espressi nella prima parte, saranno esaminate nel capitolo 3.

2.2 Impostazione del progetto – Legge quadro

- *Utilità di una visione d'insieme*
- *Carattere troppo generale e trasversale / competenze settoriali non considerate*
- *Uniformità – compatibilità con altre leggi*

Molti Comuni⁶ criticano l'idea di riunire in un unico testo le diverse disposizioni cantonali che interessano la gestione delle acque e chiedono di valutare la soluzione di una legge quadro (o mantello) che fissi i principi generali (gestione integrata, indicazione per la ponderazione degli interessi contrastanti, ripartizione delle competenze tra Cantone e Comuni), accompagnata da una serie di leggi cantonali di applicazione delle diverse leggi federali, tra cui la LALIA (Legge d'applicazione della legge federale contro l'inquinamento delle acque) il cui aggiornamento ha assunto – a loro dire – carattere urgente.

In questa linea, l'ESI (Elettricità della svizzera italiana) chiede di valutare lo scorporo della Legge sull'utilizzazione delle acque (LUA) dalla LGA dato che non vi sarebbero legami della stessa con la forza idrica.

Alternativamente, diversi altri Comuni chiedono che la legge sia focalizzata sui principi, demandando al Regolamento di applicazione aspetti di dettaglio quantitativi. È peraltro richiesto da più parti che, contestualmente alla LGA, venga messo in consultazione anche il suo Regolamento di applicazione.

⁶ Singolarmente o tramite la rispettiva Associazione, l'ERSL o la propria azienda che si occupa di acque.

Nel merito di questo primo pacchetto di osservazioni si rileva che nelle prime fasi di allestimento della nuova legge sono state valutate tre ipotesi d'impostazione: il mantenimento di leggi distinte ma coordinate, l'allestimento di una nuova legge quadro e leggi settoriali separate e, infine, l'allestimento di una nuova legge di carattere generale. Dopo un'attenta valutazione la scelta è caduta su quest'ultima forma di impianto normativo.

Essa è quella che permette di concretizzare al meglio il principio della gestione integrata delle acque (che impone, tra l'altro, una gestione unitaria della materia). Inoltre la legge unica consente un migliore coordinamento degli strumenti e permette di evitare norme ridondanti. Infine essa permette di attuare un consistente alleggerimento normativo (si passa dagli attuali 500 articoli di legge a un centinaio) e dunque una semplificazione dell'assetto. Altri Cantoni, del resto, si stanno muovendo nella direzione della legge unica (v. da ultimo la Wassergesetz del Canton Zurigo, la quale, ancorché bocciata in referendum popolare per una questione puntuale, ricalca esattamente l'impostazione della LGA).

L'impostazione adottata permette in particolare di fissare nella prima parte i principi generali validi per ogni settore (Capitolo I Disposizioni generali; richiamiamo in particolare i principi all'art. 2 di gestione globale e integrata, della preservazione del ciclo naturale e di considerazione del bacino idrografico che dirigono l'intera impostazione della nuova legge) e di entrare successivamente nel merito degli stessi (Capitolo III Qualità, IV Utilizzo e V Sistemazione dei corpi d'acqua e protezione dai pericoli). In questo modo si è potuto riflettere complessivamente sull'intera materia in base ai nuovi precetti federali già ripresi nell'ambito di documenti strategici superiori (ad esempio il Piano direttore cantonale e il Piano energetico cantonale).

Per contro, l'elaborazione di una legge quadro accompagnata da leggi settoriali non migliorerebbe la chiarezza delle norme e contrasterebbe con il principio della gestione integrata oltre che con l'intendimento di alleggerire la legislazione.

Sulla proposta di mantenere in ogni caso separata la LUA, si osserva che questa legge, a differenza della Legge federale sulle forze idriche (LUF), non disciplina unicamente l'uso della forza idrica ma ogni uso delle acque pubbliche di superficie (uso per raffreddamento, per irrigazione, per approvvigionamento idrico ecc.). In una visione generale del ciclo delle acque non è possibile occuparsi della loro qualità in natura facendo astrazione della loro sottrazione momentanea a diversi fini, con diverse ripercussioni sull'elemento stesso e diverse modalità della sua restituzione al ciclo naturale.

Una separazione delle normative riguardanti i settori che compongono la gestione integrata (protezione qualitativa, protezione quantitativa e sistemazione dei corpi d'acqua/protezione dai pericoli) potrà essere attuata (e per certi versi appare già sin d'ora auspicabile) a livello di regolamenti di applicazione.

2.3 Struttura, strumenti e procedure della LGA

- *Equilibrio tra competenze settoriali: maggiore importanza all'approvvigionamento idrico, importanza alla sicurezza idraulica rispetto all'aspetto ecologico*
- *Grado di dettaglio*
- *Numero di Piani e Tempistiche*
- *Assenza di punti / tematiche importanti*

La struttura della LGA è giudicata da alcuni poco accessibile, di difficile lettura e orientamento. Diversi enti locali e la Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA) reputano che la struttura adottata e la suddivisione in capitoli accentui la divisione tra i tre settori trattati ostaco-

lando una vera gestione integrata delle acque. L'analisi tecnica della SUPSI proporrebbe tuttavia ulteriori sezioni per le acque sotterranee e per i laghi.

Inoltre vengono contestati l'equilibrio, le priorità, l'approfondimento e le relazioni tra i diversi settori. Spesso viene chiesto di dare priorità all'approvvigionamento idrico, subordinandovi gli altri interessi (alcuni lamentano il principio di un approvvigionamento parsimonioso mentre il settore agricolo non sarebbe soggetto a restrizioni), vengono citati pure conflitti che resterebbero irrisolti in mancanza di una chiara assegnazione delle priorità. Il Partito Socialista (PS) propone che sia indicato il Cantone quale istanza di decisione e controllo per risolvere i conflitti tra usi.

I Comuni chiedono di diminuire il numero dei piani, catasti e inventari istituiti con la LGA, chiarendo la loro rispettiva gerarchia (in particolare tra i piani di smaltimento delle acque) ed esplicitando la loro incidenza a livello strategico/d'indirizzo, di pianificazione operativa o vigilanza/controllo. Si chiede pure di semplificare le procedure, limitando segnatamente le possibilità ricorsuali. Vi è tuttavia pure chi apprezza l'introduzione del diritto di ricorso contro il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS) e chi chiede di accettare il ricorso anche da parte di associazioni a carattere cantonale e regionale/locale. Ad ogni modo da più parti si chiede almeno uno sforzo per uniformare le procedure.

In diversi (compreso la SSIGA) ritengono le tempistiche di adozione degli strumenti poco realistiche e chiedono di ampliare i tempi di adozione (per esempio a 10 anni dall'entrata in vigore della legge).

Da diverse parti (alcuni Comuni, Consorzi, VSA) si ritiene che la gestione integrata delle acque debba basarsi maggiormente sulle caratteristiche del territorio (bacini idrografici) e non sulle suddivisioni politiche (Comuni, anche considerato i progetti di aggregazione) e chiedono di dare maggior peso – negli strumenti di pianificazione e nel finanziamento- ad una pianificazione regionale delle acque e ai progetti di fusioni comunali.

In questo ordine di idee, la SUPSI invita ad integrare le componenti del ciclo idrologico (acque superficiali/sotterranee, meteoriche, ghiacciai) nelle loro relazioni e cogliere maggiormente le dinamiche naturali sovracomunali (effetto accumulo).

Vi è tuttavia anche chi ritiene che la LGA spinga troppo la regionalizzazione delle acque, con il rischio di costi e investimenti sproporzionati per i Comuni di montagna.

Alcuni Consorzi (depurazione o arginature) propongono che non siano più i Comuni a pianificare e gestire i temi da loro trattati e di dare base legale a nuovi Enti per la gestione integrata delle acque.

Per quanto riguarda temi che non vengono affrontati dalla LGA vengono citati le acque internazionali (dai Comuni), gli spurghi (in particolare ESI), il patrimonio infrastrutturale realizzato, il recupero energetico negli impianti di depurazione delle acque - IDA (Consorzi) e lo smaltimento delle acque piovane (anche WWF), le sonde geotermiche e il loro impatto e il monitoraggio con la sua strumentazione (SUPSI).

Anzitutto va rilevato come la richiesta di disciplinare la gestione integrata delle acque in più testi legislativi distinti (v. punto precedente) sia spesso accompagnata, una volta entrati nel merito delle normative proposte, dalla critica – per certi versi antitetica – di avere accentuato la divisione tra i settori trattati presentandoli nei loro rispettivi capitoli.

Dopo attenta valutazione, la soluzione proposta – legge unica con i tre pilastri della gestione integrata suddivisi in tre distinti capitoli – si configura come un'adeguata via di mezzo tra la volontà di accorpate in un unico testo la gestione integrata delle acque e l'esigenza di leggibilità e orientamento all'interno dei tre settori.

Sull'ordine dei tre capitoli, va tenuto presente che all'interno del ciclo naturale delle acque tale aspetto non riveste particolare importanza dal momento che la qualità, la quantità, la restituzione delle acque e lo stato ecomorfologico del corso d'acqua sono intimamente interconnessi.

La struttura della LGA e l'ordine dei settori trattati vanno dunque di principio confermati. Le osservazioni pervenute impongono tuttavia delle modifiche puntuali.

Anzitutto l'intera legge va ulteriormente alleggerita eliminando una serie di norme procedurali di dettaglio che sono demandate ai regolamenti di applicazione. Dei 128 articoli suddivisi in sei capitoli che componevano il progetto di LGA posto in consultazione, ne risultano quindi 101 suddivisi in sette capitoli:

LGA posta in consultazione		Attuale LGA	
Capitolo	Artt.	Capitolo	Artt.
I Disposizioni generali	1-6	I Disposizioni generali	1-2
II Strumenti della gestione delle acque	7-44	II Strumenti di gestione delle acque	3-15
III Protezione della qualità delle acque	45-66	III Qualità delle acque	16-34
IV Utilizzo delle acque	67-92	IV Utilizzo delle acque	35-61
V Protezione dai pericoli naturali e sistemazione dei corpi d'acqua	93-110	V Sistemazione dei corpi d'acqua e protezione dai pericoli	62-79
VI Disposizioni varie e finali	111-128	VI Esecuzione	80-84
		VII Disposizioni finali e transitorie	85-101

Al Capitolo II (Strumenti di gestione delle acque), si è provveduto – sulla scorta delle osservazioni rientrate – ad un'ulteriore semplificazione e alleggerimento, rimandando alle definizioni di dettaglio contenute nel diritto federale e conferendo al Consiglio di Stato il compito di disciplinare le relative procedure di adozione. Una buona parte delle indicazioni relative alle sistemazioni dei corpi d'acqua (ad es. quello sullo strumento del progetto di sistemazione del corso d'acqua) sono state eliminate rispettivamente integrate nel capitolo V Sistemazione dei corpi d'acqua e protezione dai pericoli. In merito al numero – ritenuto da più parti troppo elevato – di strumenti di gestione delle acque, si rileva che gli stessi sono in massima parte imposti dal diritto federale e che ad ogni buon conto, rispetto al progetto posto in consultazione, sono state operate ulteriori riduzioni. A questo riguardo si sottolinea che gli unici strumenti introdotti dalla normativa in discussione sono il Piano cantonale della gestione delle acque (art. 4), il Piano delle aree per lo sfruttamento termico delle acque e della geotermia (art. 7) e il Piano generale dell'acquedotto (art. 9 cpv. 2). Il primo (PCGA) è previsto proprio per concretizzare il principio della gestione integrata e coordinare al meglio gli interessi e problemi che ruotano attorno al tema acqua nonché le misure di valorizzazione e protezione. Il PSTAG, dal canto suo, si rivela uno strumento indispensabile per garantire un'adeguata gestione dello sfruttamento termico delle acque e della geotermia (v. anche art. 43). Infine il PGA mira ad assicurare un riordino e un'armonizzazione dei vari strumenti di portata simile attualmente in uso nei Comuni. La LGA prevede una trattazione similare alle scale locale e regionale per i piani legati allo smaltimento delle acque e all'approvvigionamento idrico. A livello locale è già previsto il Piano generale di smaltimento delle acque (PGS, ripreso dalla LGA) e viene introdotto parallelamente il Piano generale dell'acquedotto (PGA, i Comuni allestiscono al momento un Piano generale degli acquedotti PGA con valenza meramente informativa nell'ambito dell'inventario degli impianti esistenti). La visione a livello regionale è già garantita dal Piano cantonale dell'approvvigionamento idrico (PCAI, ripreso dalla LGA) e viene introdotto il Piano regionale di smaltimento delle acque (PRS), peraltro previsto dalla legislazione federale, quando è necessario coordinare le misure atte a garantire un'adeguata protezione delle acque in una regione limitata e

idrologicamente unitaria. In merito alle critiche sulle procedure e le tempistiche richieste per l'elaborazione degli strumenti di gestione delle acque si rileva che a livello di legge sono mantenuti soltanto gli aspetti necessari per assicurare il rispetto dei diritti procedurali degli interessati (in primis il diritto di essere sentito) come pure, per quanto attiene agli strumenti adottati dal Cantone, un adeguato coinvolgimento degli enti locali. Il resto sarà disciplinato nei regolamenti di applicazione (art. 3), dove potranno essere tenute debitamente in considerazione le peculiarità di ogni strumento.

I principi generali per ogni tipo di utilizzo delle acque sono elencati in unico articoli (art. 36) e fanno riferimento anche all'utilizzo parsimonioso della risorsa acqua. Questo principio deve essere fatto valere in ogni caso, garantendo certamente gli scopi - e in particolare quelli pubblici - che l'utilizzo sottintende. Si tratta peraltro di un principio cardine già adottato per l'allestimento del Piano cantonale d'approvvigionamento idrico (PCAI) che promuove una sua gestione globale e persegue soluzioni a livello regionale per ovviare ai problemi locali e per conseguire in effetti un uso parsimonioso dell'acqua in quanto bene limitato anche a livello di approvvigionamento sul territorio. Fissati i principi generali per l'utilizzo delle acque, considerato che la relativa autorizzazione o concessione è rilasciata dal Cantone (art. 35), il Cantone risulta effettivamente l'istanza di decisione in caso di interessi contrastanti per il loro utilizzo. Lo stesso Cantone avrebbe inoltre la facoltà, in caso di grave penuria o emergenza, di ridurre temporaneamente la quantità d'acqua autorizzata o concessionata a favore, se del caso, dell'approvvigionamento idrico se la situazione lo richiedesse. Si rileva infine che l'approvvigionamento in acqua potabile è già privilegiato a livello federale dalla LPAc (art. 30 lett.c) in ragione del suo aumentato interesse pubblico.

Nell'ambito del summenzionato alleggerimento, il progetto rivisto dopo la consultazione attua pure un riequilibrio dei diversi settori, tramite una semplificazione ancora più marcata degli articoli riguardanti la sistemazione dei corpi d'acqua e la protezione dei pericoli.

Infine, le norme riguardanti l'esecuzione della legge sono raggruppate nel nuovo capitolo VI. Il concetto della gestione delle acque a scala di bacino idrografico, fissato all'art. 2 e insito negli strumenti di scala regionale, è quindi ulteriormente concretizzato negli art. 80 e seguenti del nuovo progetto e in particolare nel suo art. 82, che mira, sostanzialmente, a concretizzare una gestione a scala di bacino idrografico e tramite soggetti con competenze che toccano anche più di un singolo settore. Si rileva peraltro che già attualmente sul territorio la gestione nei diversi settori di attività è assicurata con comprensori riferiti di regola ai bacini imbriferi da parte dei consorzi.

2.4 Compiti, responsabilità e competenze

- *Flussi finanziari – ripartizione oneri – sussidi – tasse varie*
- *Ripartizione dei compiti, competenze, deleghe e responsabilità*
- *Sovranità / autonomia comunale*
- *Integrazione riflessioni del progetto «Ticino 2020»*

I Comuni e l'ERSL chiedono di chiarire competenze, compiti e responsabilità tra Cantone e Comuni, Consorzi e Enti regionali e i trasferimenti finanziari che ne derivano (tasse d'uso per canalizzazioni e acqua potabile, tassa base e tassa variabile da rivedere, il capitolo viene visto come insufficientemente sviluppato). Ritengono che la LGA non soddisfi gli obiettivi del Progetto Ticino 2020 (eliminare componenti di perequazione finanziaria indiretta, chiarire compiti e oneri finanziari a carico dei Comuni nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di equivalenza fiscale). In particolare si fa riferimento ai problemi della LALIA (regolamentazione finanziaria/contributi), di cui l'urgenza dell'aggiornamento è riconosciuta, che non verrebbero risolti.

Un Comune chiede che la LGA venga discussa anche nella piattaforma di dialogo Cantone-Comuni⁷ per chiarire la suddivisione tra livelli istituzionali.

In generale emerge una paura diffusa di uno sproporzionato carico tecnico e amministrativo per i Comuni (e anche per l'amministrazione cantonale). In molti (compresa la SSIGA) chiedono che il Cantone si assuma gli oneri finanziari della LGA (strumenti di pianificazione, PGAI, eccetera).

La ripartizione di principio dei compiti previsti dalla LGA non assegna nuove competenze agli enti locali. Per i settori della protezione qualitativa e della sistemazione dei corpi d'acqua il Cantone pianifica, promuove e finanzia i provvedimenti attuati dai Comuni. Per il settore dell'utilizzo dell'acqua il Cantone, che ne detiene la sovranità, rilascia direttamente autorizzazioni e concessioni.

Nondimeno, si concorda sul fatto che le norme relative alla competenza debbano essere meglio esplicitate. In questa ottica, si è deciso di riunire in un nuovo capitolo VI *Esecuzione* (artt. 80-84) le disposizioni relative all'esecuzione della LGA. Agli artt. 80 e 81 sono così definite le competenze e le funzioni attribuite al Cantone (art. 80), rispettivamente ai Comuni (art. 81). Ciò concorre a dare una più immediata e maggiore chiarezza sui ruoli e le competenze.

Gli esiti della consultazione e il riassunto del presente rapporto sono stati presentati in seno alla Piattaforma di dialogo Cantoni Comuni nel corso della seduta del 13 giugno 2018.

Sulla congruenza con il progetto Ticino 2020 si rimanda al capitolo 9 del messaggio governativo.

2.5 Terminologia

- *Terminologia da affinare / controllare*
- *Migliorare la comprensibilità*

Alcuni partecipanti alla consultazione hanno chiesto delucidazioni sulla terminologia, che non era ritenuta sufficientemente chiara.

Sulla scorta delle osservazioni rientrate il testo di legge è per esempio stato modificato in alcuni termini tecnici quali Piano generale dell'acquedotto (PGA vedi art. 9 cpv. 2, termine già comunemente utilizzato per designare l'inventario degli impianti esistenti per l'approvvigionamento d'acqua di cui all'art. 5 della legge sull'approvvigionamento idrico) o "acquifero" sostituito dal termine "falda".

⁷ L'incontro richiesto ha avuto luogo il 13 giugno 2018.

3. Osservazioni puntuali agli articoli di legge

Come visto nel precedente capitolo, sono pervenute 46 posizioni scritte “dirette”; non tutte le risposte alla consultazione presentano osservazioni sugli articoli LGA, solo 28 istanti si sono espressi nel dettaglio su determinati articoli (v. cap. 1.3).

Per considerare le proposte degli istanti (molti di essi hanno espressamente richiesto di prestare la necessaria attenzione alle osservazioni puntuali proposte), nella tabella sottostante sono riportate tutte le osservazioni più importanti pervenute, con l’articolo a cui si riferiscono, l’istante che le propone, così come la relativa risposta. Nella tabella è stato esplicitamente indicato quando l’articolo è stato spostato o modificato.

Art.	Cpv	Sintesi osservazioni	Istanti	Risposta	Attuale LGA
CAP I: Disposizioni generali					
1	2	“Essa si applica a tutte le acque e a tutti i corsi d’acqua” troppo generico. Manca la definizione di acque (es. LPac).	CDV	L’articolo è stato modificato e semplificato. La definizione dei concetti di acqua e corsi d’acqua è contenuta nel diritto federale e nella Legge sul demanio. Ulteriori definizioni non sono ritenute necessarie. Se del caso, saranno riportate nei Regolamenti.	Art. 1
2	3	In alcuni casi potrebbe essere discutibile il fatto che esclusivamente i beneficiari debbano prendersi carico di un’opera riguardante i corsi d’acqua.	Stabio	L’articolo è stato modificato e snellito tenendo in considerazione le osservazioni pervenute.	Art. 2
2		Si chiede che il Dipartimento abbia a chiarire (nel Regolamento o in una direttiva) in quali casi gli oneri sostenuti dai Comuni che non possano già essere “ribaltati” in base ad esplicite norme speciali sui proprietari interessati che traggono beneficio dagli interventi, possano loro, essere accollati, e con quali modalità.	ACVMag gia	L’articolo è stato modificato e snellito tenendo in considerazione delle osservazioni pervenute. Ulteriori indicazioni saranno riportate nei Regolamenti.	Art. 2
2		Il principio dell’acqua come bene comune, a cui tutti hanno il diritto di accedere, garantito quale servizio pubblico già a livello comunale e controllato dal Cantone, non appare purtroppo esplicitamente nel testo > indicare anche questo principio.	PS WWF	Il principio è stabilito nella Legge sul demanio. Il diritto all’acqua non è esplicitato neppure nell’art. 76 Cost, sul quale si fonda la LPac (pag. 21 del Commentario LPac).	Art. 2
2		Si propone di aggiungere la formulazione seguente: <i>L’acqua è una bene comune dell’umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi; L’accesso all’acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo.</i>	WWF	V. sopra.	Art. 2
2		Si propone di introdurre nella legge la base legale per rendere obbligatorio il prelievo del centesimo solidale per ogni m ³ di acqua consumata. Si veda campagna Alliance Sud.	WWF	La decisione sull’opportunità di prelevare il centesimo di solidarietà è lasciata ai Comuni. Si tratta di un refuso nel Rapporto esplicativo posto in consultazione.	Art. 2
2		Si chiede di includere nel concetto della preservazione del ciclo naturale anche quello della sua ricostituzione. Ci sembra infatti indispensabile che il principio della ricostituzione del ciclo naturale laddove oggi è compromesso sia esplicitato nella LGA.	FTAP	Il concetto è implicito nell’accezione “migliorare i corpi d’acqua” di cui alla lettera c del cpv. 1 che è stato ulteriormente specificato.	Art. 2 cpv. 1 lett. c)
2		Alla preservazione del ciclo naturale, sia esplicitamente aggiunta la sua ricostituzione (cpv. 1); alla preservazione e al miglioramento dello stato dei corpi d’acqua, la ricostituzione delle loro funzioni (cpv. 2).	Pro Natura WWF	Il concetto è implicito nell’accezione “migliorare i corpi d’acqua” di cui alla lettera c del cpv. 1 che è stato ulteriormente specificato.	Art. 2 cpv. 1 lett. c)

Art.	Cpv	Sintesi osservazioni	Istanti	Risposta	Attuale LGA
2	1	È forse opportuno aggiungere i Patriziati e altri enti, oltre a Cantone e Comuni: laghetto di Origlio è di proprietà del Patriziato, il laghetto di Muzzano di Pro Natura.	FTAP	La norma può essere resa impersonale e generica (<i>“Le acque sono gestite”</i>). In effetti nel principio non è necessario specificare il/i soggetto/i. Ad ogni buon conto, anche se il mapale è di proprietà di Pro Natura e/o di un Patriziato, le acque sono gestite dal Cantone, ai sensi dell’art. 664 cpv.1 del Codice civile svizzero che stabilisce che fanno parte del demanio cantonale: <i>“a) le acque pubbliche, ossia i laghi, i fiumi e gli altri corsi d’acqua, le sorgenti che danno inizio a un corso d’acqua e le acque sotterranee”</i> .	Art. 2
2	2	Aggiungere il riferimento al genere umano (es. la LPAC pone l’accento sulla salute dell’uomo)	CDV	La protezione della salute dell’uomo – alla quale mirano principalmente le leggi sanitarie – è implicita. È stata comunque aggiunto e il concetto di approvvigionamento idrico sicuro e la sicurezza per le persone.	Art. 2 cpv. 1 lett. b) e lett c)
2		In alcuni casi potrebbe essere discutibile il fatto che esclusivamente i beneficiari debbano prendersi carico di un’opera riguardante i corsi d’acqua.	Stabio	L’articolo è stato modificato e semplificato.	Art. 2
2		Si chiede che il Dipartimento abbia a chiarire (nel Regolamento o in una direttiva) in quali casi gli oneri sostenuti dai Comuni che non possano già essere "ribaltati" in base ad esplicite norme speciali sui proprietari interessati che traggono beneficio dagli interventi, possano loro essere accollati, e con quali modalità.	ACVMaggia	Gli oneri che l’autorità non può ribaltare su un terzo rimangono di principio a carico dall’autorità medesima. La Legge sui contributi di migloria del 24 aprile 1990 disciplina la possibilità di prelevare contributi di migloria (art.3). Se necessario, eventuali precisazioni potranno essere riportate nel Regolamento d’applicazione e/o in una direttiva specifica.	Art. 2
2	3	In caso di danni/inquinamenti: di chi è la responsabilità? > effettiva proprietà di un corso d’acqua, chi sono i beneficiari? I proprietari confinanti? E i corsi d’acqua intubati? I costi non sono sempre correlati alla causalità.	ERSL Acqua-rossa Quinto	Responsabile è chi ha causato il danno. Non necessariamente il proprietario. A tal fine la giurisprudenza ha istituito i concetti di perturbatore per comportamento / situazione. Nella sistemazione dei corsi d’acqua se non c’è un responsabile (evento naturale) dev’essere data la possibilità all’ente pubblico di imputare i costi (ad esempio di interventi ripristino eseguiti in via sostitutiva) direttamente al beneficiario (il quale fa intervenire l’assicurazione).	Art. 2
2	3	Perché la sistemazione dei corsi d’acqua viene trattata come un caso particolare?	CDALED	L’articolo è stato modificato, il cpv. 3 è stato eliminato.	

Art.	Cpv	Sintesi osservazioni	Istanti	Risposta	Attuale LGA
3		Si auspica che il Dipartimento, già prima dell'entrata in vigore della nuova legge, abbia ad allestire direttive relativamente a tutti gli ambiti di maggiore importanza che implicano l'intervento dei Comuni.	ACVMag gia	Nei progetti di regolamento saranno dettagliate le competenze.	Art. 80
3		Si chiede di inserire anche la competenza legata all'approvvigionamento idrico. È probabile che vi sia stata una dimenticanza nel non inserire questa importante competenza.	FTAP	La competenza per l'approvvigionamento idrico è dei Comuni.	Art. 81 cpv. 2 lett. b
3		Si chiede di completare i compiti con l'aggiunta dell'approvvigionamento idrico (cpv. 1) mentre al cpv. 2 il rilascio di autorizzazioni sui risanamenti delle acque ai sensi dell' art. 83 LPAC.	WWF Pro Na- tura	La competenza per l'approvvigionamento idrico è dei Comuni. La competenza per i risanamenti è prevista all'art. 80 cpv. 2 lett. e.	Art. 80 cpv. 2 lett. e Art. 81
3	2a	Quanti e quali regolamenti sono previsti a lato LGA? Il concetto di semplificazione viene a mancare.	ERSL	I Regolamenti potranno essere più di uno e conterranno le norme necessarie per l'attuazione.	Art. 80 cpv. 2 lett. a
3	2f	Deleghe di compiti settoriali specifici non possono sempre essere assorbite dai Comuni, sia per mancanza di personale, sia di risorse finanziarie.	ERSL	In effetti la norma sulla delega presuppone il consenso dei Comuni.	Art. 80 cpv. 2 lett. f
3	2f	"può delegare ai Comuni, con il loro consenso..."	Acqua- rossa	Proposta accolta.	Art. 80 cpv. 2 lett. f
3+4		In due soli articoli non si risolvono tutti i diversi aspetti della suddivisione di competenze Cantone-Comuni in ambiti molto diversi. > <u>Legge quadro</u> : fissi i principi generali e indichi le visioni per il futuro. <u>Diverse leggi settoriali</u> : per la ricerca di soluzioni adeguate.	ERSL	La soluzione di una legge quadro accompagnata da più leggi settoriali non ridurrebbe l'entità e non migliorerebbe la chiarezza dell'impianto normativo; inoltre contrasterebbe con il principio della gestione integrata.	Artt. 80-81
3+4		Non vi devono essere maggiori oneri o doveri per il Comune e, rispettivamente, non vi sono perdite di competenze acquisite sul piano comunale.	Stabio AAP Isone	Così è.	Art. 80-81
3+4		Sembra incompleta per quanto riguarda i compiti cantonali.	CDAM	Le competenze del Consiglio di Stato sono riportate all'art. 80.	Art. 80
4		Non è stabilita la competenza dell'approvvigionamento idrico in caso di crisi.	SSIGA Airolo	La norma stabilisce le competenze generali. In caso di crisi fanno stato le norme in materia di ordine pubblico.	Art. 81
4		Il progetto di legge fa riferimento ai corsi d'acqua di interesse locale. Nella misura in cui le relative opere di sistemazione non rientrano nella competenza di un Consorzio (vedi art. 5), si ritiene utile che la nuova legge codifichi la facoltà per i Comuni di prelevare dei contributi di miglioramento.	ACVMag gia	L'articolo è stato precisato. La facoltà di prelevare contributi di miglioramento è disciplinata dalla relativa legge (Legge sui contributi di miglioramento).	Art. 81 cpv. 2 let. c

Art.	Cpv	Sintesi osservazioni	Istanti	Risposta	Attuale LGA
4		Si chiede di verificare la completezza dei compiti. In particolare riteniamo opportuno un accenno al mantenimento del valore delle opere, in quanto costituiscono un patrimonio pubblico ragguardevole.	WWF	Il mantenimento del valore è compreso nel compito di gestire le opere. Per le opere di sistemazione dei corsi d'acqua tale precisazione è comunque indicata al cpv. 2 lett. c.	Art. 81 cpv. 2 lett. c
4		Dal profilo pratico crediamo comunque che non solo l'attuazione (art. 5), ma anche alcune competenze saranno delegate ai Consorzi preposti (art. 3 cpv. f e art. 4 cpv. e).	CMABM CMAM M	Si, questo sarà possibile in base alla L sul consorzio dei Comuni e alla Legge sui Consorzi e art. 81 cpv. 4	Art. 81
4	1	Occorre definire competenze, oneri ed eventuali nuovi profili per la gestione dei nuovi temi. Per la gestione integrata delle acque bisogna chiedersi se la "cellula operativa Comune" è ancora l'entità più opportuna per l'attuazione delle misure previste dalla LGA. Vanno innanzitutto definiti i concetti cardine, in seguito definire i diversi enti che sono tenuti ad attuarli e rispettarli.	ERSL	L'articolo mira proprio a questo obiettivo.	Art. 82 cpv. 2 e 3
4	2	"Legge federale sulle derrate alimentari" > è opportuno inserire anche questi riferimenti legali puntuali?	ERSL	L'articolo è stato leggermente modificando facendo riferimento alla legislazione federale sulle derrate alimentari.	Art. 81 cpv. 2 lett. b
4	2c	"sistemazione dei corsi d'acqua di interesse locale" > affluenti? Da definire con qualche criterio perché sono quelli che fanno più danni.	Acquarossa	L'articolo è stato modificato, eliminando la precisazione "di interesse locale". Se necessario, il concetto di corsi d'acqua di interesse locale sarà ulteriormente dettagliato nel Regolamento.	Art. 81 cpv. 2 lett. c
4	2d	Non si comprende a quali "altre sistemazioni" si faccia riferimento, accollando ai Comuni l'onere di organizzazione, esecuzione e finanziamento.	ACVMaggia	L'articolo è stato modificato e meglio precisato, eliminando la lett. d.	Art. 81
4	2d	Il riferimento all'articolo 92 cpv. 4 è errata (recte: 93, cpv. 4).	Pro Natura	V. sopra	Art. 81
4	3	Si propone di aggiungere una formulazione nel senso che il Comune può in seguito accollare i costi degli interventi determinati da un pericolo incombente agli eventuali attori responsabili.	ACVMaggia	Lo scopo dell'articolo è unicamente quello di disciplinare solo le competenze.	Art. 81
5		Non si devono stravolgere le competenze attuali.	Stabio	Così è.	Art. 82
5		Si ritiene opportuno inserire anche il riferimento all'istituto "Consorzio di Comuni".	ACVMaggia	Le modalità per istituire le entità regionali competenti sono regolate dalle leggi speciali (LOC, Legge sul consorzio dei Comuni, ecc.).	Art. 82

Art.	Cpv	Sintesi osservazioni	Istanti	Risposta	Attuale LGA
5		Si auspica uno sforzo ulteriore per definire responsabilità integrate e globali per tutta la gestione delle acque. Il Cantone dovrebbe quindi rappresentare un'istanza di decisione o di controllo di tutti gli aspetti di gestione delle acque, contribuendo a risolvere i conflitti citati. Si propone pertanto di chiarire il tenore dell'art. 5.	PS	L'articolo disciplina l'organizzazione e le modalità di attuazione della gestione integrata ma non la ripartizione di competenze. Quest'ultima è regolata dagli art. 3 e 4 (attuali 80-81). Non è comunque attuabile una diversa ripartizione dei compiti.	Artt. 80-83
5		Crediamo che il processo dovrà essere condotto nei giusti tempi e soprattutto coordinato con una parallela riorganizzazione dei servizi cantonali preposti. In una fase iniziale si dovrà quindi spingere per una collaborazione costante e ordinaria tra gli attuali enti designati per competenza.	CMABM CMAM M	Si prende atto.	Art. 82
5	2	Spesso i Consorzi non hanno le competenze tecniche necessarie. Pensare ad altre figure giuridiche?	ERSL	È quanto previsto al cpv. 3 (art. 82).	Art. 82 cpv. 3
5	2	Non si comprende la necessità di specificare il tema della sistemazione dei corsi d'acqua nei principi.	SSIGA	L'articolo è stato modificato.	Art. 82 cpv. 2
5	2	Perché la sistemazione dei corsi d'acqua viene trattata come un caso particolare?	CDALED	L'articolo è stato modificato.	Art. 82 cpv. 2
5	2	Non si precisa se / fino a che punto le competenze arrivano: sono vincolanti per i Comuni?	CDV	Si, le norme in questione riprendono l'impostazione attuale.	Art. 82 cpv. 2
5	2	Nell'ottica di una gestione integrata si dovrebbe sostituire "bacino imbrifero" con "bacino idrografico": quest'ultimo concetto include le acque sotterranee mentre il primo considera solo il ruscellamento superficiale.	SUPSI	L'articolo è stato modificato sulla base delle osservazioni rientrate dalla consultazione.	Art. 82 cpv. 2
5	3	Oltre ai consorzi andrebbero coinvolti anche altri portatori di interesse (FFS, USTRA, ecc). Sarebbe opportuno pensare a una legge quadro che chiarisce le competenze di tutti gli enti.	ERSL	L'articolo menziona gli enti pubblici che attuano la gestione integrata quali autorità. Gli enti indicati intervengono quali proprietari. Norme speciali (quadro?) non sono ritenute necessarie né opportune.	Art. 82 cpv. 3
5	3	Il CdS può istituire nuove persone giuridiche. > L'unione di risorse per la gestione del territorio dovrebbe essere raggiunta con il consenso degli attori politici di ogni livello, compresi i Comuni.	SSIGA	In effetti ciò è previsto dalle norme che regolano tali processi (LOC, L consorzio dei comuni, ecc.).	Art. 82 cpv. 3
5	3	Non viene più garantita la sovranità comunale, che per principio va salvaguardata: si deve poter giungere a imposizioni di questo tipo solo in casi eccezionali e di comprovata necessità.	Airola	Le norme non modificano l'impostazione attuale delle competenze.	Art. 82 cpv. 3

Art.	Cpv	Sintesi osservazioni	Istanti	Risposta	Attuale LGA
6		<p>Bisognerebbe avviare riflessione anche sulla formazione dei progettisti: una carenza importante a livello di progettazione è sempre più ravvisabile nelle domande di costruzione. Non si ritiene tuttavia necessario disciplinare l'aspetto della formazione e degli aggiornamenti professionali nella LGA.</p>	ERSL	<p>La norma costituisce la base legale necessaria per il sostegno a chi si occupa della formazione. A livello federale è prevista anche nella LPac (art. 50).</p>	Art. 84

CAP II: Strumenti della gestione delle acque					
CAP II	Migliorare, raggruppandoli per tema, l'elenco dei piani	Acqua-rossa	Gli strumenti sono stati alleggeriti e migliorati. La loro presentazione e strutturazione è stata migliorata nel capitolo secondo. Sono stati eliminati il piano di manutenzione e il progetto di sistemazione del corso d'acqua.		
CAP II	Troppi e non integrati (settoriali): manca l'equivalente del PGIA a livello locale.	CDAM	La maggior parte degli strumenti è imposta dal diritto federale. L'integrazione è assicurata tramite il PCGA. A livello locale non è necessario un piano "cappello" in quanto i piani di competenza comunale non sono così numerosi e in buona parte devono essere approvati dal Cantone, il quale valuta anche il necessario coordinamento.		
7	2	La procedura di allestimento del PGIA è di impossibile applicazione, in particolare per la tempistica (ogni 4 anni)	ERSL	L'articolo è stato modificato e semplificato. Se necessari, i dettagli saranno precisati nei Regolamenti di applicazione. La procedura proposta (ogni 4 anni) ricalca esattamente quella di altri piani settoriali (PEC, PRA, RCPA, eccetera). L'adozione del PCGA (ex PGIA) è del Consiglio di Stato.	Art. 4 cpv. 1
7	2	L'esclusione di emendamenti di qualsiasi tipo da parte del Gran Consiglio può rallentare l'adozione del PGIA.	SSIGA e Acqua-rossa	Al contrario, è volta ad accelerare la procedura. L'articolo è stato modificato e l'adozione del PCGA è del Consiglio di Stato. Se necessari, eventuali dettagli saranno precisati nei Regolamenti di applicazione.	Art. 4 cpv. 1
7	2	Elaborazione PGIA deve avvenire <u>in collaborazione</u> con i Comuni e non "sentiti"	Acqua-rossa	Il PCGA è uno strumento di rango cantonale. Le osservazioni dei Comuni sono ammesse in virtù del diritto di essere sentiti. Un maggiore coinvolgimento degli stessi, oltre che non necessario, appesantirebbe ulteriormente la procedura.	Art. 4 cpv. 1
8		Tra gli altri strumenti dovrebbero essere riconosciute nella legge, le diverse reti di monitoraggio del ciclo idrologico che a livello cantonale producono dati sulla qualità e quantità delle risorse idriche. Portate, deflussi minimi, livelli delle acque sotterranee, qualità delle acque superficiali e sotterranee. L'Annuario idrologico cantonale potrebbe essere rivisto per includere, seguendo lo spirito della legge, un capitolo dedicato alla qualità delle acque superficiali e sotterranee ottenute dalle reti menzionate sopra.	SUPSI	Si tratta di strumenti tecnici al servizio dei compiti di gestione integrata delle acque che non necessitano di una base legale. Questo tipo di strumenti verrà identificato e commentato nel PCGA. Con il nuovo testo di Legge, l'articolo è stato eliminato poiché superfluo.	Art. eliminato
8	1	"protezione acque sotterranee" > forse nessun Comune ha risorse specifiche per verificare regolarmente lo stato della falda o leggere i dati dei piezometri (dove ci sono).	ERSL	Con il nuovo testo di Legge, l'articolo è stato eliminato poiché superfluo.	

8	1	È richiesta l'approvazione in CC con relativa pubblicazione ed eventuali ricorsi. Con tutti questi piani di fatto non c'è integrazione della gestione delle acque. Sottoporre il piano anche all'approvazione del CdS è impossibile.	ERSL	La maggior parte degli strumenti è imposta dal diritto federale. L'integrazione è assicurata tramite il PCGA. Le procedure di adozione sono stabilite in funzione degli effetti giuridici richiesti/necessari. Con il nuovo testo di Legge, l'articolo è stato eliminato poiché superfluo.	Art. eliminato
8	4	Non viene indicato chi deve raccogliere i dati e chi coordina. Serve un sistema automatizzato.	ERSL	Con il nuovo testo di Legge, l'articolo è stato eliminato poiché superfluo.	
B. Catasto acque		Il catasto completo delle acque va allestito dal CdS in collaborazione con i Comuni e servirà per definire a che ente è assegnata la gestione dei diversi corsi d'acqua.	Acquarossa	No. Si tratta di uno strumento puramente informativo. Le competenze sono stabilite dagli art. 3 e 4 della legge (ora artt. 80-81).	Art. 80-81
9	c	Sostituire "le acque sotterranee rilevanti" con "gli acquiferi rilevanti".	SUPSI	Proposta accolta.	Art. 5
9+	10	Dall'analisi del catasto delle acque e dell'inventario dei prelievi dovrebbe scaturire un bilancio idrico cantonale > Formulare un articolo al riguardo.	SSIGA	Il bilancio idrico è possibile a livello comunale ed è perciò istituito nell'ambito del PCAI.	Art. 5
10	3	Per ogni sorgente va chiesta una concessione che va pagata. Le sorgenti che interessano i Comuni sono parecchie e per il loro utilizzo non ci sono né concessioni né autorizzazioni. Non si vede utilità di questo nuovo onere burocratico e di una procedura di fatto impraticabile.	ERSL	L'articolo è stato semplificato. Solo l'utilizzo di sorgenti di ruscello ai sensi del CC necessita autorizzazione. I prelievi da parte dei Comuni sono di principio esenti da tassa (art. 72 cpv. 4). Scopo della norma è di avere uno strumento unico che indichi i prelievi autorizzati o concessionati in modo completo ed esaustivo.	Art. 5 cpv. 3
E. Piano delle zone		I concetti di zona, di area, ecc... sono definiti a livello superiore nella LPAC > attenzione alla terminologia utilizzata.	ERSL	La terminologia ricalca esattamente quella della LPAC.	
12	1	Sostituire "delle falde" con "delle acque sotterranee".	SUPSI	Termine modificato con acquiferi.	Art. 6 cpv. 2
12	1	"impianto d'alimentazione delle falde di interesse pubblico" > terminologia non chiara.	ERSL	Terminologia sostituita con "impianto d'alimentazione degli acquiferi". Si tratta del sistema di ravvenamento di un acquifero.	Art. 6 cpv. 2
12	5	L'Ufficio registri deve avere una base legale per fare l'iscrizione. Il commento alla LGA dice che questo strumento è già in uso.	ERSL	La LGA è una base legale. La menzione è prevista a tutela degli acquirenti e della correttezza delle transazioni immobiliari. Sarà possibile prescindere da questo atto con l'entrata in vigore del Catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà (CRDPP) previsto dalla Legge cantonale sulla geoinformazione. Il capoverso è stato eliminato. Se necessario, maggiori informazioni saranno riportate nel Regolamento d'applicazione.	Art. 6 cpv. 2

F. Piano delle aree		ERSL	La terminologia ricalca esattamente quella della LPAC.
13	1	SUPSI	V commento all'art. 12. Art. 6 cpv. 3
14		SUPSI	Il modo nel quale l'articolo è proposto può indurre confusioni. I termini geotermico e termico sono utilizzati in modo diverso. L'uso termico delle acque sotterranee comporta il prelievo di acqua e la successiva restituzione tramite pozzi. L'uso geotermico invece è inteso generalmente come il prelievo di calore dal sottosuolo attraverso sonde geotermiche. Entrambi comportano rischi per le acque sotterranee. Se l'articolo intende disciplinare il primo caso, ovvero i pozzi che prelevano acqua e la loro restituzione, l'idoneità come unico criterio potrebbe non essere sufficiente. Oltre a questo criterio ci vorrebbe un altro quale la sostenibilità/compatibilità ambientale. Tutti gli acquiferi sono in linea di massima idonei a essere sfruttati a scopo termico. Farlo in modo sostenibile comporta criteri di ammissibilità geografica rappresentabili mediante un piano, ma anche altri elementi tra i quali bilanci idrici, disponibilità, obiettivi energetici da coprire con ogni vettore. Art. 7 Le modalità di utilizzo delle acque per la produzione di energia termica si trovano all'art. 42
14	2	ERSL	Nell'art. 13 la competenza è cantonale e non devono essere sentiti i Comuni. È possibile riunire gli artt. 13 e 14? L'elaborazione di unico piano semplificherebbe la lettura. Sarebbe meglio mantenere le Leggi federali settoriali ed entrare nel merito di una Legge di applicazione cantonale solo laddove serve. Art. 7 cpv. 2
15		ERSL	Non è chiaro chi debba elaborare il PRS. Può sorgere problema di tempistica tra PGS comunale e quello regionale. Si dovrebbe partire dal PGS regionale e poi elaborare quello consortile e da ultimo quello comunale. Poi, sullo stesso territorio giurisdizionale sono attivi più Consorzi. Art. 8 cpv. 1
15		ERSL	C'è sovrapposizione tra art. 15 e art. 18. Se sono dati i presupposti dell'art. 18 va fatto un piano regionale e non sovracomunale. Le terminologie sono pure da chiarire. Art. 8 cpv. 1

15		Va trovata una formulazione che permetta ai Comuni di fare valere i propri diritti e la propria autonomia, senza per questo precludere al Cantone la possibilità di imporre un piano regionale smaltimento acque, laddove tale misura si rendesse ragionevolmente necessaria.	Airolo	Il PRS è uno strumento istituito dal diritto federale. La sua natura non può essere cambiata a livello cantonale.	Art. 8 cpv. 1
15	3	Sia stralciata la frase finale " <i>entro il termine stabilito dal Consiglio di Stato</i> ".	Pro Natura	Il capoverso in questione è stato modificato e alleggerito tenendo in conto le osservazioni pervenute. Eventuali approfondimenti saranno demandati al Regolamento d'applicazione.	Art. 8 cpv. 1
16		PR e PGS andrebbero coordinati e portati in CC una sola volta. Vanno inoltre armonizzate le scadenze per la revisione. In alternativa al coordinamento, si potrebbe pensare di avere un'unica procedura e il PGS diventa parte integrante dei piani di PR.	ERSL Acquarossa	Il PGS non è una componente del PR, ma ha lo stesso rango. Secondo il diritto pianificatorio lo schema portante del PGS (perimetro, tracciato delle canalizzazioni) è riportato nel piano di urbanizzazione del PR con una procedura semplificata (art. 35 LST).	Art. 8 cpv. 2
16		Il PGS consortile (PGSc) dovrebbe poter dare indicazioni vincolanti ai Comuni e quindi comportare l'adeguamento dei PGS comunali al PGSc. Questo aspetto è omesso.	CDAM	In realtà si tratta del PGS sovracomunale. Una volta approvato si sostituisce, in tutto o in parte, ai PGS comunali (non si sovrappone).	Art. 8 cpv. 2
16	1	Quale compito del PGS consortile?	CDV	Il PGS sovracomunale ha contenuti ed effetti identici a quelli del PGS comunale. Semplicemente vale sul territorio di più Comuni.	Art. 8 cpv. 2
16	3	<u>"Di regola, contestualmente alla revisione del PR, il PGS deve essere (...)"</u>	Acquarossa	Proposta non accolta, sarebbe troppo vincolante. Il capoverso è stato eliminato.	Art. 8 cpv. 2
16	3	Un riesame ogni 15 anni può avere senso nelle zone urbane o suburbane in espansione, ma non ad Airolo. È auspicabile vincolarlo alle modifiche di PR.	Airolo	La questione è regolata dall'art. 5 cpv. 3 OPAC. Il capoverso in questione è stato eliminato, l'articolo è stato alleggerito.	Art. 8 cpv. 2
17		La procedura di adozione del PGS, che si applicherebbe anche al PGA (o PGAI) è complessa e onerosa e rischia di paralizzare la gestione delle acque a causa dei ricorsi. La competenza per l'adozione deve rimanere a livello comunale: > terminare questo articolo alla fine del cpv. 2 (cpv. 3-4-5-6). In questo modo, a salvaguardia dei diritti popolari, contro le decisioni del Consiglio Comunale rimarrebbe in ogni caso il rimedio del referendum.	SSIGA CDALED	I passi procedurali stabiliti (esame preliminare + adozione + pubblicazione con facoltà di ricorso + approvazione da parte del CdS) sono indispensabili per conferire al PGS gli effetti richiesti dal diritto federale e dagli art. sul finanziamento. L'approvazione tecnica del CdS è necessaria per assicurare la conformità del PGS alle norme tecniche e il necessario coordinamento con gli altri strumenti (di altri Comuni e cantonali).	Art. 8 cpv. 2

17		Se s'intende assumere la medesima procedura d'approvazione valevole per le modifiche di PR, ci chiediamo se non sia opportuno integrare a livello procedurale il PGS nella variante di PR in maniera tale da non dover sommare due procedure che risulterebbero alquanto complesse, onerose e dalla durata indefinita.	OSS Chiasso	Vedi risposte precedenti.	Art. 8 cpv. 2
17		Pubblicazione del PGS e facoltà di contestazione per i proprietari interessati: si invita il Dipartimento a voler predisporre analoghe modifiche di legge (LCM e/o leggi speciali, come la Lstr, ecc.) per le (altre) opere per le quali è previsto il prelievo di contributi di miglioria.	ACVMag gia	Anche negli altri ambiti è prevista una decisione di approvazione del progetto impugnabile davanti a un Tribunale.	Art. 8 cpv. 2
17		Modifiche di poco conto costituiscono una definizione molto vaga. Dovrebbe essere meglio definito cosa si intende, per esempio fissando soglie in termini percentuali rispetto alla lunghezza della rete o all'investimento richiesto, sempre in termini percentuali, rispetto al totale del valore della rete.	SUPSI	Le indicazioni supplementari saranno riportate nel Regolamento.	Art. 8 cpv. 2
17	3	Avviso personale ai proprietari > sembra eccessivo.	Acqua- rossa	Proposta accolta. L'articolo è stato modificato.	Art. 8 cpv. 2
17	3	Da chiarire l'applicazione: è sufficiente l'informazione pubblica (FU e quotidiani)?	CDAM	Rispecchia quanto avviene per gli atti pianificatori.	Art. 8 cpv. 2
17	6	Limitare gli avvisi ai proprietari solo alle modifiche di poco conto.	Acqua- rossa	Proposta accolta. L'articolo è stato modificato, eliminando l'avviso personale. Eventuali indicazioni supplementari saranno demandate al Regolamento.	Art. 8 cpv. 2
18		Si intende PGS consortile? Cosa significa "integra e sostituisce i PGS comunali"? Relazione con il "Piano regionale di smaltimento delle acque" art. 15?	CDV	Il PGS sovracomunale non si somma ai PGS comunali, ma li sostituisce. Il PRS è un atto cantonale adottato soltanto in caso di necessità di armonizzare dei PGS.	Art. 8 cpv. 3
16-18		I PGS sovracomunali sono i PGSc (consortili)? Chiarire. Cosa significa integra e sostituisce i PGS (art.18 cpv. 2)? Sostituisce o integra? Fare entrambe le cose ci sembra giuridicamente e operativamente confuso.	WWF	I PGS allestiti da Consorzi di Comuni sono PGS sovracomunali. Questi ultimi possono comunque essere allestiti da altre entità (v. art. 5). Il PGS sovracomunale non si somma ai PGS comunali, ma li sostituisce.	Art. 8 cpv. 3
18	2	"Il PGS sovracomunale integra e sostituisce, in tutto o in parte, i PGS comunali." > v. esempio Torre (Blenio) - Lottigna (Acquarossa)	Acqua- rossa	Proposta accettata, l'articolo è stato modificato.	Art. 8 cpv. 3

19		Ogni Comune deve essere indipendente per la gestione della pianificazione e della progettazione dei propri impianti senza avere imposizioni dal Cantone.	AAP Isone	Il PCAI è uno strumento già esistente che serve al coordinamento dell'utilizzo delle acque a scopo di approvvigionamento idrico a scala cantonale e che permette la vigilanza sullo stato generale dell'approvvigionamento idrico nonché la pianificazione delle fonti d'alimentazione e delle opere d'interesse generale.	Art. 9 cpv. 1
19	1	"parsimoniosa distribuzione" > appare più corretto parlare di uso efficiente e sostenibile dell'acqua	ERSL	Riferimento al principio dell'utilizzo parsimonioso della risorsa acqua che vale per ogni tipo di utilizzo, anche per l'approvvigionamento idrico.	Art. 9 cpv. 1
19	1	Il PCAI, oltre una distribuzione parsimoniosa dell' <i>acqua potabile</i> (non acqua quale fonte di alimentazione), dovrebbe promuoverne di principio l'efficienza economica e la sostenibilità.	SSIGA	Articolo modificato.	Art. 9 cpv. 1
19	2	È ripreso dall'attuale legge sull'approvvigionamento idrico, non è molto chiaro. > Riformulare tenendo conto dei processi politici di fusione in corso e pianificati, di una regionalizzazione dell'approvvigionamento idrico funzionale alle riserve d'acqua e alla situazione morfologica e idraulica del territorio.	SSIGA	Si tratta di uno strumento cantonale e nulla impedisce di suddividerlo, come avviene ora, in più parti in funzione del territorio.	Art. 9 cpv. 1
19	2c	Il programma di attuazione degli impianti va lasciato ai Comuni con i rispettivi PGAI previsti all'art. 20 nel rispetto dell'autonomia comunale.	Acqua- rossa	Il programma di attuazione si riferisce alle opere previste nel PCAI e non a quelle del PGAI (ora PGA).	Art. 9 cpv. 1
19	2d	È in consultazione la proposta di abolizione della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici (LMSP) con un'integrazione delle norme da mantenere nella LOC e già si prevede la creazione di enti, anche privati, cui delegare compiti e opere.	ERSL	Si, questo è perfettamente in linea con gli obiettivi dell'abolizione della LMSP.	Art. 9 cpv. 1
19	2e	il programma di attuazione degli impianti va lasciato ai Comuni con i rispettivi PGAI previsti all'art. 20 nel rispetto dell'autonomia comunale.	Acqua- rossa	V. sopra.	Art. 9 cpv. 1
19	4	Correzioni marginali o interventi urgenti vanno meglio definiti in termini quantitativi/percentuali per evitare confusioni.	SUPSI	L'articolo è stato alleggerito e modificato. Sarà fatto nel Regolamento.	Art. 9 cpv. 1
20		Se l'elaborazione del piano dovesse essere delegata a consulenti tramite mandato sorgerebbe il problema delle modalità di elaborazione. Il ricorso può essere fatto da qualsiasi cittadino. Non è ben definito il contenuto di questo nuovo piano. I dettagli andrebbero ripresi in un regolamento.	ERSL	Confermiamo, i dettagli saranno disciplinati nel Regolamento.	Art. 9 cpv. 2

20		<p>Non corretto ancorare nella legge l'obbligo di adozione di un PGA da parte di comuni o aziende dell'acqua potabile. Siamo, infatti, convinti che per una buona gestione integrata delle acque sia sufficiente l'obbligo di fornire informazioni da parte delle aziende dell'acqua potabile (obbligo peraltro ancorato nella legge sull'approvvigionamento idrico attualmente in vigore). In ogni caso riteniamo la procedura di adozione proposta inadeguata al PGA (cfr. commenti all'Art. 17). In caso il cantone volesse comunque imporre a comuni e aziende distributrici di acqua potabile l'adozione del PGA, esso dovrebbe farsi carico anche di una parte cospicua dei costi di realizzazione di tale strumento (analogamente ai PGS). Non riteniamo accettabile che l'onere per il PGA (o PGAI) debba ricadere interamente sulle aziende dell'acqua potabile, per gravare infine le tasse sull'acqua potabile.</p>	SSIGA Airolo	<p>Siccome l'approvvigionamento idrico è un compito comunale (costituzione federale), a differenza di quanto vale per i PGS, non è corretto istituire un sussidiamento cantonale. Il PGAI (ora PGA) è comunque sussidiato indirettamente tramite PCAI.</p>	Art. 9 cpv. 2
20	2	<p>Adozione parificata a quella del PR-PGS > procedura esagerata, semplificare</p>	Acqua-rossa Airolo	<p>Necessaria per conferire al PGAI (ora PGA) degli effetti nei confronti dei proprietari.</p>	Art. 9 cpv. 2
20	3	<p>Sarebbe utile specificare tempi entro i quali il rapporto deve essere inoltrato e le scadenze se ripetibile. In seguito a modifiche per esempio abbandono fonti e serbatoi è necessario un rapporto?</p>	SUPSI	<p>Materia disciplinata nel Regolamento.</p>	Art. 9 cpv. 2
L.		<p>Autorizzazioni e concessioni: inserire la definizione di questi 2 concetti</p>	Acqua-rossa	<p>Il limite per il rilascio di autorizzazioni e concessioni è definito per ogni tipo di utilizzo delle acque al cap. IV.</p>	
21		<p>Questo art. deve essere letto in relazione con art. 10 cpv. 2 (obbligo di autorizzazione o concessione anche per ogni sorgente comunale). Servirebbe un inventario delle concessioni che vanno inserite nel catasto. Al CdS spetta procedere con l'inserimento nel catasto. Si tratta di migliaia di sorgenti in tutto il Ticino; è un compito di difficile applicazione.</p>	ERSL	<p>L'art. 10 (ora art. 5) prevede appunto l'istituzione di un inventario di tutti i prelievi autorizzati e/o concessionati. Solo l'utilizzo di sorgenti di ruscello ai sensi del CC necessita autorizzazione e deve quindi essere inserito nell'inventario di cui all'art. 10 (ora art. 5). L'utilizzo delle altre sorgenti è di rilievo segnatamente per il Piano generale dell'approvvigionamento idrico (PGAI) comunale di cui all'art. 20 (ora art. 9 cpv. 2). A tal fine il Comune dispone delle conoscenze necessarie anche in considerazione dell'esigenza di delimitare le zone di protezione.</p>	Art. 11

21		Per migliore comprensione sarebbe opportuno precisare che si tratta di domande per utilizzi d'acqua e dei corpi d'acqua che eccedono l'uso comune (vedi Rapporto, pag. 20).	ACVMaggia	Ciò è precisato all'art. 67 (cfr. art. 36 e seguenti del nuovo testo di Legge).	Art. 11
22		Si chiede di definire, così come previsto dal diritto federale, in modo inequivocabile e maggiormente preciso chi è legittimato a ricorrere, includendo esplicito le associazioni nazionali e cantonali aventi diritto di ricorso. Sia pure stralciata la facoltà di prescindere da una pubblicazione per motivi di interesse pubblico in quanto non sostenibile.	FTAP WWF Pro Natura	Per le organizzazioni legittimate a ricorrere v. nuovo art. 88.	Art. eliminato
22	3	Non è chiaro di quali situazioni di interesse pubblico si tratti. Viene chiarita soltanto la situazione di inammissibilità.	ERSL	L'interesse pubblico è una nozione giuridica altamente indeterminata, nell'applicazione della quale l'autorità dispone di un vasto potere di apprezzamento. Nei Regolamenti di applicazione il concetto sarà se del caso ulteriormente esplicitato.	Art. eliminato
24		Le durate delle concessioni e delle autorizzazioni devono essere stabilite attraverso un bilanciamento tra diversi fattori che analizzino i costi e benefici in senso lato. Stabilirne solo 2 senza tenerne conto dell'uso che si fa del bene e di come si potrà trasformare appaiono troppo rigide. Tempi così estesi, in futuro, possono difficoltà la gestione della risorsa verso la quale la legge è improntata.	SUPSI	La norma stabilisce la durata massima. La durata massima delle concessioni è stata modificata. La ponderazione degli interessi può avvenire all'interno di questo periodo di tempo e sfociare, se del caso, in autorizzazioni o concessioni più brevi. D'altra parte la concessione deve stabilire una durata che permetta al detentore di realizzare un progetto e un finanziamento sostenibili.	Art. 12
25		Dato il crescente numero di case dotate da termopompe acqua-acqua, che sono sul mercato per la vendita, sarebbe opportuno prevedere una procedura del trasferimento semplificato dell'autorizzazione per i casi di compravendita immobiliare.	SUPSI	La prassi attuale prevede già che in caso di richiesta di trasferimento dell'autorizzazione durante il periodo della sua validità venga adottata una procedura semplificata in cui le parti nuovo e vecchio beneficiario attestano la volontà di trasferimento. Questo è possibile se cambia unicamente il beneficiario senza modificare minime gli elementi del prelievo e le relative condizioni di autorizzazione. La richiesta ed il consenso sono tuttavia necessari essendo l'autorizzazione un atto personale (v. l'attuale art.25 cpv. 4 LUA).	Art. eliminato
26	1	La seconda frase del cpv. 1 sia stralciata o sostituita con la disposizione seguente (in corsivo la parte modificata): Salvo diversa disposizione della legge o dell'atto stesso, la modifica o la revoca della concessione <i>può comportare l'obbligo del versamento di un indennizzo al beneficiario.</i>	Pro Natura WWF	La proposta, che mira a rendere meno vincolante l'obbligo di indennizzo in caso di revoca delle concessioni (lo lascia al giudizio dell'autorità), in quanto riferita a una norma generale (restano riservate le norme speciali relative ad es. all'uso a scopo idroelettrico), può essere accettata.	Art. 13 cpv. 1

27	2	Si pensa soprattutto all'idroelettrico, ma riguarda ogni tema della LGA.	ERSL	La norma è generale e riguarda qualsiasi utilizzo.	Art. 15
28	2b	Vanno regolamentate le eccezioni causate da forza maggiore. In occasione di eventi estremi, il ripristino potrebbe infatti durare più a lungo.	Airolo	L'estinzione per cause di forza maggiore è una regola che appartiene ai principi generali del diritto e non ha bisogno di essere esplicitata in una base legale. Le norme speciali come pure quelle di regolamento possono comunque disciplinare anche i casi di forza maggiore.	Art. 14 cpv. 2
29		Sosteniamo con convinzione la norma proposta in quanto colma l'insicurezza giuridica per i casi in cui l'atto di concessione è silente circa tali obblighi.	WWF Pro Natura	Si prende atto.	Art. 14 cpv. 3
30-31		Il progetto di legge pare non regolare l'ente responsabile per l'esecuzione e il finanziamento degli interventi di rivitalizzazione (nonché di risanamento). Questi compiti e costi non possono essere semplicemente accollati ai Comuni; occorre inoltre codificare la partecipazione dei proprietari interessati in caso di vantaggio per l'uso dei terreni. Inoltre, il fatto che il tema sia trattato anche in altre norme e capitoli (vedi, in particolare, art. 98) non facilita la immediata comprensione della normativa.	ACVMaggia	L'art. 30 fa riferimento allo strumento "Piano delle rivitalizzazioni" (art. 38a LPac), allestito dal Cantone sentiti i comuni e i consorzi interessati. L'art. 31 fa riferimento allo strumento "piano dei risanamenti", adottato dal Consiglio di Stato sentiti i detentori degli impianti idroelettrici. L'esecuzione delle misure è regolata dagli articoli relativi alle competenze (ex. artt. 4 e 5, attuali artt. 80-81). Per quanto concerne i sussidi e i finanziamenti, è necessario fare riferimento all'ex art. 110 della LGA (attuale art. 79). Per il finanziamento delle opere dell'idroelettrico, i sussidi sono definiti nella LPac, rispettiva Ordinanza e Direttive federali.	Art. 10
31	3	Non viene chiarito se le rivitalizzazioni sono obbligatorie per il Comune e se del caso con quale tempistica. Occorre distinguere tra risanamento e rivitalizzazione e relativi programmi finanziari. Vanno meglio chiarite le competenze e i costi.	ERSL	Il piano delle rivitalizzazioni (pianificazione strategica cantonale delle rivitalizzazioni) e il piano dei risanamenti sono definiti dalla Legge federale sulla protezione delle acque. Per il piano delle rivitalizzazioni, le indicazioni necessarie sui contenuti minimi dello strumento e la procedura da seguire sono indicati all'art. 41d dell'Ordinanza sulla protezione delle acque (OPac). Il contenuto delle pianificazioni strategiche cantonali (modalità e tempistica di raccolta dei dati necessari), compresa quella sulle rivitalizzazioni dei corsi d'acqua, sono stabiliti dall'Ordinanza sulla protezione delle acque. Nella LGA risulta quindi necessario disciplinare unicamente la competenza (del Consiglio di Stato).	Art. 10 cpv. 2

31	3	Sia stralciata la norma che consente alle autorità di procedere a tappe.	Pro Natura	Proposta non accolta. La LPac stessa prevede termini temporali differenti per i diversi tipi di risanamento ripresi nella LGA. Il Piano dei risanamenti, che deve coordinarli tutti, deve poter procedere a tappe nella loro attuazione.	Art. 10 cpv. 2
32		Non viene specificato quali opere, quale proprietario e a chi compete l'onere di aggiornare il catasto.	ERSL	L'articolo, e lo strumento "catasto delle opere", è stato eliminato.	
32		Si chiede che il catasto delle opere sia esteso anche ai risanamenti non direttamente legati allo sfruttamento idroelettrico. I motivi sono piuttosto evidenti.	FTAP Pro Natura	L'articolo, e lo strumento "catasto delle opere", è stato eliminato.	
32		L'inserimento di questa norma sotto il capitolo delle autorizzazioni e concessioni potrebbe lasciar intendere che il catasto delle opere sia limitato allo sfruttamento idroelettrico. Anche se il cpv. 2 è generico riteniamo opportuno fare chiarezza a livello di norme legali o di regolamento che il catasto delle opere va inteso in senso lato, includendo anche le opere non legate allo sfruttamento idroelettrico.	WWF	L'articolo, e lo strumento "catasto delle opere", è stato eliminato.	
P.		Sarebbe opportuno precisare, anche nel titolo, che si tratta della manutenzione "dei corsi d'acqua".	ERSL	L'articolo, e lo strumento "catasto delle opere", è stato eliminato.	
32, 33		Deve essere allestito e tenuto aggiornato dal municipio il catasto delle opere e delle installazioni importanti presenti in tutti i corsi d'acqua per la sicurezza contro le piene e la rivitalizzazione. Questo documento dovrà essere adottato dal CC, con i relativi finanziamenti, ed in seguito pubblicato con possibilità di ricorso nonostante viene indicato che ha unicamente carattere informativo. Se l'iter rimane questo il piano dovrebbe essere vincolante con possibilità di modifiche, altrimenti manteniamo il documento informativo senza seguire l'iter di approvazione.	AAP Isone	Gli articoli sono stati eliminati.	
33		Per un documento informativo la procedura è eccessivamente complessa. I cpv. da 2 a 5 sono da stralciare, o da rivedere.	ERSL	L'articolo, e lo strumento "piano di manutenzione", è stato eliminato.	
33		Mancanza di chiarezza sull'incidenza dei diversi piani o catasti impedisce di semplificare procedure di approvazione, che in alcuni casi appaiono eccessivamente complesse	ERSL	L'articolo, e lo strumento "piano di manutenzione", è stato eliminato.	

33	La procedura che si intende introdurre per approvare i piani di manutenzione dei corsi d'acqua è fonte di preoccupazione, perché si complica, invece che snellire, le procedure di approvazione di determinati strumenti pianificatori. (Anche adottare, per l'approvazione del PGS, la medesima procedura che regge l'adozione dei PR comunali)	Chiasso	L'articolo, e lo strumento "piano di manutenzione", è stato eliminato.
33	Il piano di manutenzione è una novità, e solleva interrogativi, e anche preoccupazioni, per i Comuni. Innanzitutto si chiede di chiarire l'esatta portata di tale strumento, per il quale il progetto di nuova legge prevede un'apposita procedura di approvazione da parte del Legislativo, pubblicazione, ricorso e approvazione cantonale, ma al quale il Rapporto attribuisce unicamente "un valore essenzialmente informativo" (pag. 22). Ciò premesso, gli interrogativi e preoccupazioni si pongono poiché il progetto di legge rinvia alle disposizioni esecutive del futuro Regolamento, il tema della manutenzione (definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, competenza per gli interventi, ecc.) e regolato anche in altre norme e capitoli (art. 95 e segg.), e le sue incidenze finanziarie, in particolare a carico appunto dei Comuni, non sono chiare e non sono stimate. La regolamentazione del tema in più norme e capitoli del progetto di legge pone problemi di sistematica e di comprensione, e va pertanto ad ogni modo meglio strutturata, o raggruppando le disposizioni o con un sistema di espresso rinvio fra le stesse. Occorre anche introdurre le disposizioni necessarie ad assicurare la partecipazione dei privati (in caso di loro vantaggio scaturente dagli interventi).	ACVMaggia	L'articolo, e lo strumento "piano di manutenzione", è stato eliminato.
33	Valgono le considerazioni fatte per l'articolo 22.	FTAP WWF Pro Natura	L'articolo è stato eliminato. Per le organizzazioni legittimate a ricorrere v. art. 88.
33	5 Modifiche di poco conto costituiscono una definizione molto vaga. Dovrebbe essere meglio definite cosa s'intende per questo. Per esempio in termini percentuali rispetto al totale degli interventi necessari.	SUPSI	L'articolo è stato eliminato.

34	Non si fa nessun riferimento ai costi. La Legge edilizia e la Legge espropriazioni chiariscono già tutto, pertanto nella LGA è superfluo trattare il tema.	ERSL	L'articolo è stato eliminato.
34	Il Municipio si attendeva una proposta efficace per gestire i progetti di sistemazione dei corsi d'acqua. Infatti si evidenzia che, nell'ambito del progetto di allargamento dell'alveo del fiume Laveggio, la mancanza di un'apposita procedura di approvazione, sta procrastinando nel tempo la realizzazione del progetto. Con la LGA, la procedura di approvazione del progetto (art. 34) è stata impostata in buona parte sulla base di quella relativa al progetto stradale cantonale (Lstr). Diversamente dal progetto stradale cantonale, il progetto di sistemazione approvato non ha di principio una valenza pianificatoria, ad eccezione di alcuni casi. Si ritiene che l'art.34 LGA debba avere anche una valenza pianificatoria e valere per tutti i progetti (anche superiori ai 2 '000 m ²), in analogia con la legge stradale cantonale (Lstr).	Mendrisio	L'articolo è stato eliminato.
34	1 a La relazione tecnica dovrebbe indicare gli obiettivi dell'intervento. indicare che essi sono ambientali o relativi ai pericoli naturali limita la sistemazione degli interventi a questi due aspetti. Il tipo d'intervento di sistemazione ammissibile per un corso d'acqua dovrebbe essere stabilito in un altro articolo o messo in relazione con gli articoli precedenti.	SUPSI	L'articolo è stato eliminato e le indicazioni relative alla sistemazione dei corpi d'acqua sono state semplificate (v. capitolo V). La tipologia d'intervento di sistemazione ammissibile per un corso d'acqua è stabilita esaustivamente dal diritto federale (LPac/OPAc e LSCA).
35	Questi interventi oggi sono pubblicati secondo Legge Edilizia (LE). In caso di espropriazioni fare riferimento alla LE non è corretto. Va però detto che in genere non si espropria mai.	ERSL	L'articolo è stato eliminato. V. commento all'art. 34.
35	2 Specificare quale Dipartimento.	SUPSI	L'articolo è stato eliminato. Si tratta comunque del Dipartimento del territorio. Sarà specificato nel Regolamento.

36	5	Per l'espropriazione serve avere già il vincolo espropriativo a PR e poi partire con la procedura indicata. Con la Legge strade non serve intervenire prima su PR. Se l'espropriazione deriva dal piano delle rivitalizzazioni o dal piano dei risanamenti che sono sottoposti alla procedura prevista dai PR, allora il testo ha senso. O si dà una valenza pianificatoria dai progetti oppure è meglio lasciare separate le procedure per le rivitalizzazioni e le sistemazioni dei corsi d'acqua dalle procedure previste per gli altri piani. La procedura semplificata è analoga a quella della Legge strade.	ERSL	L'articolo è stato eliminato. V. commento all'art. 34.
38		Valgono le considerazioni fatte per l'articolo 22.	FTAP WWF Pro Natura	L'articolo è stato eliminato. V. commento all'art. 22.
38	1	Trattandosi di una legge cantonale l'importanza cantonale è più decisiva. La richiesta di avere una rilevanza nazionale per altro non ben definita e più di dieci anni di esistenza appare come una limitazione del diritto di fare opposizione.	SUPSI	L'articolo è stato eliminato. Per maggiori informazioni sul diritto di fare opposizioni rimandiamo all'art. 88.
40	1	Non si comprende il senso. Verificare e precisare.	WWF	L'articolo è stato eliminato.
40		"Il Consiglio di Stato approva il progetto e decide sulle opposizioni, sulle pubblica utilità e ... [resto invariato]"	Pro Natura	L'articolo è stato eliminato.
41	1 a	È richiesta una definizione più chiara di progetti limitati localmente e una definizione di quanti sono pochi interessati.	SUPSI	L'articolo è stato eliminato. Sarà chiarita nel Regolamento.
43	1 b	La competenza andrebbe estesa e non limitata a 2000 mq.	ERSL	L'articolo è stato eliminato. V. commento all'art. 34.
43	2	Appare strano che l'informazione debba essere fatta secondo LST. Di principio la valenza pianificatoria si risolve con l'art. 43, tuttavia non si capisce se il Comune possa fare un progetto con valenza pianificatoria. In futuro ci saranno progetti di sistemazione che riguarderanno un solo Comune, ma che concernono un corso d'acqua con una valenza d'importanza sovracomunale.	ERSL	L'articolo è stato eliminato. Gli aspetti procedurali potranno essere chiariti nel Regolamento.

CAP III: Protezione della qualità delle acque				
45	Si chiede l'aggiunta della promozione della capacità autodepurativa delle acque. Nello spirito stesso della legge, l'autodepurazione va integrata quale elemento importante per il miglioramento delle qualità delle acque. Oggi tale capacità è sovente limitata o compromessa.	WWF Pro Natura	L'articolo è stato eliminato. I principi di gestione delle acque sono riportati all'art. 2. Non si ritiene necessaria l'aggiunta della promozione della capacità autodepurativa delle acque. Il concetto è implicito nell'indicazione riportata all'art. 2: "miglioramento dei corsi d'acqua".	
46	Non è chiaro quale sia la procedura direttrice e non è neppure chiara la procedura per le coordinate. Per le deleghe che il CdS conferisce ai Comuni, si fa notare che queste competenze concernono e discendono dalla Confederazione. È una prassi insolita. Nel testo di legge non si capisce se anche gli interventi di manutenzione devono essere soggetti ad una autorizzazione cantonale. Non si capisce inoltre a quali casistiche si riferiscono i provvedimenti e se sono da intendersi come legati ad una procedura edilizia.	ERSL	La procedura direttrice è determinata in base alla LCoord. Di regola è la procedura edilizia. L'autorizzazione in discussione è cantonale (il diritto federale non prevede autorizzazioni generali). L'articolo riguarda la costruzione e la trasformazione di edifici o impianti (ergo: non la manutenzione). È appunto compito del CdS stabilire le casistiche.	Art. 16
47	La competenza di controllo dovrebbe restare cantonale poiché è il Cantone il proprietario delle acque e perché l'acqua viene prelevata da corpi idrici che si sviluppano su più comuni. Delegando al Comune il controllo di questi aspetti può ocasionare un'eccessiva frammentazione e la perdita di un controllo d'insieme della situazione per un corpo idrico (fiume/acquifero/lago) particolare.	SUPSI	La norma riguarda unicamente gli impianti e non i corpi idrici. Una vigilanza cantonale su tutti gli impianti (anche privati) che possono produrre effetti sulle acque è impossibile da attuare a causa della mancanza di risorse. La collaborazione dei Municipi, che hanno già il compito di polizia edilizia, è indispensabile.	Art. 17
47	1 Terminologia: il detentore di edifici si identifica con chi ha un diritto d'uso sull'impianto/corso d'acqua oppure si identifica nel proprietario o titolare di un diritto reale o obbligatorio sull'oggetto di interesse?	ERSL	Nell'ambito del diritto ambientale è detentore colui che è al beneficio di un diritto reale, se del caso limitato, che gli permetta di esercitare un potere di disposizione qualsiasi, giuridico o di fatto, sul fondo, sull'edificio o sull'impianto. Il termine è ampiamente utilizzato in tutta la legislazione federale.	Art. 17
47	2 In caso di danni non è mai chiaro di chi sia il corso d'acqua e/o il manufatto/impianto né chi sia il reale responsabile del danno.	ERSL	La proprietà del corso d'acqua è disciplinata dall'art. 664 CC e dalla LDP. La proprietà dei manufatti e degli impianti è determinata dal registro fondiario. La responsabilità per difetti di costruzione o di manutenzione di edifici o impianti è regolata dall'art. 58 CO. Per il demanio naturale (ciò che presuppone l'assenza di opere) non vi è di principio responsabilità dello Stato.	Art. 17

47	3	<p>La terminologia utilizzata non è chiara nella definizione di "impianti pubblici" e "impianti privati" (da intendere anche canalizzazioni, pozzi, ecc...?). Richiedere la manutenzione regolare degli impianti privati è un'utopia, così come è impensabile che il Comune proceda ad una verifica puntuale degli impianti privati. Nel rapporto esplicativo non si parla dell'obbligo di manutenzione.</p>	ERSL	<p>Impianti pubblici sono impianti ad uso pubblico. Gli altri sono impianti privati. Ogni proprietario ha per principio un obbligo di manutenzione dei suoi beni (cfr. art. 58 CO). Ai Municipi (che sono pure autorità di polizia edilizia) non è infatti attribuito alcun "obbligo di verifica puntuale degli impianti privati" bensì la competenza di autorità di vigilanza.</p>	Art. 17
48		<p>È necessario chiarire se la LGA sia o meno una legge speciale ai sensi della LE, ossia se l'approvazione dei progetti equivale ad un'autorizzazione a costruire.</p>	CDALED	<p>L'approvazione dei progetti ai sensi del cpv. 3 è attuata di regola nell'ambito della procedura edilizia tramite il preavviso cantonale. Per evitare malintesi la norma è stata modificata.</p>	Art. 18
48		<p>Considerato che, allo stato, lo smaltimento delle acque a livello cantonale è affidato ad enti sovracomunali (consorzi) appare particolarmente significativo che il progetto di legge è silente rispetto a tale oggettiva realtà ed ai suoi strumenti pianificatori (PGSc): sono essi in realtà i costruttori/proprietari/gestori degli impianti in rete (rete 'funzionale') e degli IDA, e non i Comuni, che hanno la competenza di raccolta locale e delegano la competenza di trasporto e trattamento. Manca l'indirizzo pianificatorio/di attuazione del Consorzio (= centro di competenza) verso i Comuni.</p>	CDV	<p>La norma stabilisce appunto che i Comuni o i Consorzi realizzano gli impianti di depurazione delle acque e le canalizzazioni conformemente alle norme del diritto federale e cantonale, al PRS e al PGS sia esso comunale o sovracomunale. Le norme sono attuate di principio da enti sovracomunali (con competenze a scala di bacino). Le modalità di costituzione dei consorzi sono regolate dalla legge sul consorzio dei Comuni.</p>	Art. 18

48		WWF	<p>L'obbligo di manutenzione – e dunque anche di verifica – degli impianti è disciplinato dall'art. 17.</p> <p>Con il riferimento ai PGS si intende anche PGS sovracomunali. Per evitare malintesi si modifica la norma come segue: <i>"... conformemente alle norme del diritto federale e cantonale, al PRS e al PGS sia esso comunale o sovracomunale"</i></p>	Art. 18
49	2	ERSL	<p>La Costituzione cantonale, all'art. 36, indica Tribunale <u>delle</u> espropriazioni. Dal profilo linguistico il termine tribunale di espropriazione è inoltre sbagliato (francesismo).</p>	Art. 19
50		ERSL	<p>L'entità della partecipazione finanziaria non può essere definita in una norma generale e astratta. La regola è che il proprietario dell'edificio da allacciare deve assumere i costi di allacciamento.</p> <p>Gli obblighi di allacciamento come pure quelli di realizzare altri sistemi di trattamento sono regolati dagli art. 10 e seguenti della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAC) anche per quanto attiene agli edifici fuori zona. L'autorizzazione cantonale è di fatto già oggi rilasciata nell'ambito del preavviso cantonale sulla domanda di costruzione. Il regolamento disciplinerà, se necessario, ulteriori dettagli.</p>	Art. 20. Il cpv. 2 dell'art. 50 è stato eliminato
50		Bissone	<p>La tassa di allacciamento è compresa nella tassa per l'utilizzo degli impianti (ora art. 34). L'obiettivo è di snellire il sistema impositivo e di conseguenza diminuire gli oneri amministrativi per i Comuni. Dal profilo finanziario questi ultimi avranno sempre la possibilità di assicurare la copertura dei costi.</p>	Art. 20

50	2	Ci si oppone alla nuova norma che prevede la facoltà (esercitata da chi?) di far partecipare il Comune alle spese di realizzazione dell'allacciamento alla canalizzazione pubblica fuori dalla zona edificabile.	ACVMaggia	Il cpv. 2 dell'art. 50 è stato eliminato.	
50	2	Il Comune potrebbe essere chiamato a finanziare parte delle spese: specificare che tali interventi possono essere imposti solo se economicamente sostenibili e sopportabili.	Airolo ACVMaggia	Il cpv. 2 dell'art. 50 è stato eliminato.	
50	2	Chiediamo lo stralcio del cpv. 2.	WWF Pro Natura	Il cpv. 2 è stato eliminato. Proposta accolta.	
51-56		Vanno tenute in debito conto le singole realtà locali.	Airolo	Così è.	Artt. 21 - 26
51-56		Dal profilo sistematico i titoli e la successione delle disposizioni appaiono poco chiare.	CDV	La struttura è stata modificata, alleggerendola e aggiungendo chiarezza.	Artt. 21 - 26
51 e seg.		L'ente pubblico non deve partecipare alle spese per allacciamenti fuori zona, devono essere a carico dei proprietari.	AAP Isona	L'articolo è stato modificato.	Art. 21 e seguenti.
51 e seg.		Non chiaro il finanziamento dei Consorzi di depurazione.	CDAM	I Consorzi sono finanziati dai Comuni secondo l'atto di consorzio e in base alla Legge sul consorzio dei Comuni.	Art. 21 e seguenti.
51		Si parla di costruzione e di sostituzione di opere/impianti, ma non si affrontano i casi di potenziamento di manufatti (miglioria della rete esistente). <i>[nota lunga, cfr. pagg. 33-34 presa di posizione]</i>	ERSL	Il potenziamento in linea di principio va considerato alla stregua di una nuova opera.	Art. 21
53		Non si chiarisce quando si applica la quota di prelievo del 60% o dell'80%.	ERSL	La norma riprende l'attuale art. 96 cpv. 2 LALIA. Se del caso il regolamento potrà stabilire criteri aggiuntivi.	Art. 23
53		Quota inferiore non raggiungibile dai Comuni periferici (Acquarossa: ca 30%) > tralasciare la % minima o specificare nel cpv. 2 che nei Comuni dove non è raggiunta vale comunque l'importo massimo del 3% del valore di stima.	Acquarossa	Non ci sono motivi per eliminare la quota minima. Il tetto del cpv. 2 (3% del valore di stima) consente implicitamente di avere una copertura inferiore al 60%.	Art. 23
54		Il termine di 2 anni può forse essere rispettato da piccoli Comuni, ma appare irrealistico e inopportuno per quelli più grandi e/o risultato da un'aggregazione. Si reputa più opportuno e verosimile ragionare su un termine di 5 anni. Nel testo di legge va inoltre chiarito se ci si riferisce al PGS comunale o al PGS consortile.	ERSL ACVMaggia	Proposta non accolta. Un termine superiore ai 2 anni renderebbe desueti i dati determinanti per il prelievo.	Art. 24

55		Estensione del termine ad almeno 20 anni.	ACVMaggia	Il cpv. 1 dell'articolo è stato modificato come segue: " <i>I contributi sono determinati definitivamente dal Municipio entro venti anni dall'approvazione del PGS sulla base del costo consuntivo degli impianti previsti nello stesso</i> ".	Art. 25
55	1	Visto come la realizzazione di un PGS può durare anche 30 anni e oltre... > modificare articolo: "Il contributo definitivo <u>dei singoli comparti</u> serviti dalle canalizzazioni è determinato entro 15 anni dalla loro messa in funzione, sulla base del costo finale accertato".	Acquarossa	Il cpv. 1 dell'articolo è stato modificato come segue: <i>v. sopra</i> .	Art. 25
55	1	Di quale approvazione? Vedi art. 16 cpv. 3 "Di regola ogni 15 anni il PGS deve essere riesaminato globalmente e, ..., rielaborato".	CDV	Appunto dall'approvazione del PGS. Entro la sua decadenza andrebbe prelevato il contributo definitivo. Il cpv. 1 dell'articolo è stato modificato come segue: <i>v. sopra</i> .	Art. 25
56		Come negli articoli precedenti non viene affrontata la questione dell'ampliamento degli edifici.	ERSL	Determinante è l'aumento del valore di stima.	Art. 26
57		Una norma era già presente nella LALIA, non si ha però notizia di casi in cui la stessa sia stata applicata. In sede di emissione del contributo la norma non può essere applicata e si entra nel merito soltanto su espressa richiesta del proprietario (per es durante la procedura di acconto).	ERSL	Esistono numerosi casi di applicazione. Si pensi ad esempio a fondi inseriti all'interno del perimetro di prelievo sui quali sono ubicati soltanto impianti tecnici, che hanno un elevato valore di stima ma che non producono acque da trattare. In tali evenienze il municipio è tenuto ad applicare la norma.	Art. 27
58		"Tribunale delle espropriazioni" > La legge prevede il Tribunale di espropriazione, terminologia errata.	ERSL	La Costituzione cantonale, all'art. 36, indica Tribunale <u>delle</u> espropriazioni. Dal profilo linguistico il termine tribunale di espropriazione è inoltre sbagliato (francesismo).	Art. 28
59		Il tasso di interesse è variabile nell'arco di 15 anni. Bisognerebbe prevedere un tasso di riferimento fisso. Il pagamento dovrebbe essere esigibile dalla scadenza della pubblicazione del prospetto. Non ha senso riferirsi all'inizio dei lavori. Per la responsabilità del pagamento, i 10 anni decorrono a partire dalla notifica del contributo.	ERSL	Fissare in legge un tasso di interesse fisso non ha senso (in caso di cambiamenti importanti occorrerebbe modificare la legge). L'esigibilità dalla data di inizio dei lavori è già fissata all'art. 106 cpv. 1 LALIA e non ha mai dato adito a problemi o contestazioni. Il termine di prescrizione inizia <u>sempre</u> dall'esigibilità del credito.	Art. 29
59		Si condivide il disposto di cui all'art. 59 cpv. 2, e meglio la rinuncia all'applicazione dell'interesse composto sulla base di un saggio del 5% annuo per il pagamento rateale dei contributi, a favore dell'interesse sulle ipoteche di primo rango applicate dalla Banca dello Stato del Cantone Ticino.	ACVMaggia	Si prende atto.	Art. 29
59	1	"Il contributo (...) può essere pagato <u>totalmente o in dieci rate annuali...</u> "	Acquarossa	La norma riprende l'attuale art. 106 LALIA e non presenta problemi di applicazione.	Art. 29

59	2	Va meglio specificata la durata e il tipo d'ipoteca di cui si prenderà il tasso d'interesse (ipoteca a tasso fisso, variabile, 5 anni, 10 anni).	SUPSI	È stato specificato tasso variabile.	Art. 29
60	2	Il problema sorge con le PPP dei proprietari all'estero i cui indirizzi non sono sempre noti o aggiornati. L'iscrizione a registro fondiario inoltre comporta un costo non indifferente per il Comune.	ERSL	Le modalità di iscrizione dell'ipoteca legale sono disciplinate dal diritto federale.	Art. 30
61		Ci si interroga sulla proposta di rendere applicabile la LCM alla fattispecie contemplata all'art. 61 (nuove zone edificabili). Infatti, anche in tale (invero remota) ipotesi, occorre ad ogni modo procedere ad un completamento del PGS, per cui non si intravedono motivi per non riprendere il sistema dei contributi di costruzione.	ACVMaggia	L'articolo è stato eliminato.	
61	2	Con l'ampliamento della zona edificabile il PGS deve essere adattato. È un calcolo fatto a parte.	ERSL	L'articolo è stato eliminato.	
62		Dopo 10 anni dall'entrata in vigore della legge non saranno più erogati sussidi? L'erogazione dei sussidi è vincolata alla pubblicazione del prospetto dei contributi: come funziona per i Consorzi depurazione acque?	CDALED	La norma non prevede alcun termine.	Art. 31
63		Non figurano più: - le percentuali di sussidio (art. 116 LALIA), con rinvio in proposito al Regolamento; - la disposizione (art. 114 LALIA) secondo cui il sussidio è adeguato agli eventuali sorpassi riconosciuti del costo preventivato; - la disposizione (art. 118 LALIA) secondo cui il Cantone accorda un sussidio supplementare corrispondente alla parte non coperta dai contributi di costruzione a dipendenza dell'applicazione del contributo di massimo esigibile del 3%, limitatamente al raggiungimento della quota del 60% del costo effettivo a carico del Comune. > Ci si oppone allo stralcio di tali disposizioni.	ACVMaggia	Le percentuali di sussidio saranno definite nel regolamento. La Legge deve basarsi esclusivamente sui principi generali, demandando gli aspetti tecnici e pratici, quali appunto le percentuali di sussidio, al regolamento d'applicazione.	Art. 31 cpv. 2 e 3 e art. 32
63		Dopo 10 anni dall'entrata in vigore della legge non saranno più erogati sussidi? L'erogazione dei sussidi è vincolata alla pubblicazione del prospetto dei contributi: come funziona per i Consorzi depurazione acque?	CDALED	L'articolo è stato modificato. Nel regolamento potrà esser specificato ulteriormente.	Art. 31 cpv. 2 e 3 e art. 32

63	1c	Si alla prosecuzione del sussidiamento della costruzione di impianti di trattamento delle acque (IDA e bacini in rete?) " <i>per il potenziamento e l'adeguamento degli impianti allo stato della tecnica</i> ".	CDV	Si prende atto.	Art. 31 cpv. 2 e 3 e art. 32
63	2	Si preclude la possibilità ai Comuni di percepire un sussidio cantonale in caso di rifacimento di opere che hanno già beneficiato di sussidi. Per garantire sistemi di smaltimento delle acque efficienti, si chiede di riformulare l'articolo prevedendo sussidi per queste opere.	Bissone	Le questioni inerenti ai sussidi saranno definite nel Regolamento. La Legge deve basarsi esclusivamente sui principi generali, demandando gli aspetti tecnici e pratici, quali appunto le percentuali di sussidio, al regolamento d'applicazione.	Art. 31 cpv. 2 e 3
63	3	In questo articolo viene sollevato il tema centrale della perequazione indiretta trattata nell'ambito del Progetto Ticino 2020.	ERSL	Sulla congruenza con il progetto Ticino 2020 si rimanda al capitolo 9 del messaggio governativo.	Art. 32 cpv. 1
64		Dopo 10 anni dall'entrata in vigore della legge non saranno più erogati sussidi? L'erogazione dei sussidi è vincolata alla pubblicazione del prospetto dei contributi: come funziona per i Consorzi depurazione acque?	CDALED	L'art. è stato modificato (v. nuovo art. 33). Per i Consorzi di depurazione acque i contributi sono raccolti dai consorziati.	Art. 33
65		Con questa norma si ritorna ad una modalità di prelievo superata. La tassa d'uso delle canalizzazioni deve essere calcolata unicamente in base all'elemento variabile (consumo d'acqua) e solo dove lo stesso non è rilevabile in base ad altri parametri, ad es. il valore di stima.	ERSL	Per meglio ossequiare il principio di causalità sancito dalla legislazione federale, il criterio del consumo d'acqua, in combinazione una tassa base atta a coprire i costi fissi, deve avere carattere prevalente.	Art. 34
65		Ripropono il principio di una tassa base e di una tassa variabile: negli ultimi anni il Cantone (pare dopo sentenza di un Tribunale) ha imposto il passaggio a una sola tassa variabile.	ERSL	V. risposta precedente.	Art. 34
65		Si concorda con la proposta di eliminare la tassa di allacciamento.	Acquarossa	Si prende atto.	Art. 34
65		Definire grado di copertura minimo? (v. art. 71 Acqua potabile). Prevedere eccezioni per casi particolari > v. Acquarossa: i costi IDA Biasca sono computati integralmente come se tutti fossero allacciati, anche se lo saranno tra 5-10 anni.	Acquarossa	La nuova norma è stata impostata seguendo la struttura della tassa comunale sul consumo (art. 40) e lascia ai Comuni un ampio margine di manovra. V. anche commento contenuto nel messaggio governativo.	Art. 34
65		È a nostro avviso dovuta una tassa base per il PGS, e non unicamente una tassa sulla scorta dei quantitativi scaricati nella canalizzazione. Una parte di questi costi va imputata anche ai proprietari di abitazioni non utilizzate o occupate solo sporadicamente.	Airolo	È proprio questo il motivo per cui la tassa prevista è impostata quale tassa mista (base + sul consumo) In ossequio al principio di causalità sancito dalla legislazione federale, il criterio del consumo d'acqua deve assolutamente essere tenuto in considerazione.	Art. 34

65		Modificare articolo in forma più generica: lasciare ai Comuni, nel loro margine di manovra residua, la competenza di dettagliare i tipi di tassa tramite Regolamento comunale.	Bissone	V. sopra.	Art. 34
65		Una tassa basata esclusivamente sul consumo dell'acqua (variabile) è più corretta.	Stabio	V. sopra.	Art. 34
65		L'imposizione di un nuovo sistema che prevede la rinuncia al prelievo della tassa di allacciamento e l'introduzione di una tassa unica strutturata in tassa base e tassa variabile in funzione del consumo non appare giustificata, nella misura in cui va a stravolgere inutilmente un sistema consolidato e praticato da decenni, imponendo l'adeguamento dei regolamenti comunali vigenti, con ulteriore importante dispendio di mezzi e oneri amministrativi.	ACVMaggia	Nel progetto di legge si propone di eliminare le tasse di allacciamento e d'uso (artt. 109 e 110 LALIA) e sostituirle con un nuovo emolumento denominato tassa per l'utilizzo degli impianti. L'obiettivo è di snellire il sistema e diminuire gli oneri per i Comuni. Questa nuova impostazione poggia sulla constatazione che l'allacciamento alla canalizzazione pubblica è finanziato dal proprietario delle costruzioni o dell'impianto oggetto all'obbligo di allacciamento. L'incasso di una tassa per il solo allacciamento non appare più giustificato. Con la nuova tassa i Comuni dovranno finanziare integralmente i costi di esercizio, manutenzione, controllo e rifacimento degli impianti; lo stesso emolumento dovrà pure coprire gli ammortamenti e gli interessi passivi legati alla realizzazione degli stessi.	Art. 34
65		Perché si esclude a priori la facoltà di prelevare una tassa ai Consorzi depurazione acque?	CDALED	Perché gli stessi sono finanziati dai Comuni.	Art. 34
65		Il capitolo Tasse è insufficientemente sviluppato, dal momento che le tasse di utilizzazione sono destinate a diventare l'unica fonte di finanziamento dello smaltimento delle acque (sussidi per impianti nuovi a parte), e che i contributi di costruzione tenderanno a diminuire in maniera importante.	CDV	Le questioni inerenti alle tasse saranno definite nel dettaglio nel Regolamento. La Legge deve basarsi esclusivamente sui principi generali, demandando gli aspetti tecnici e pratici, quali appunto le percentuali di sussidio, al regolamento d'applicazione.	Art. 34
65	3	"Può essere composta da una tassa base e da una tassa variabile calcolata in <u>proporzione</u> dell'acqua..." (per chi non ha i contatori).	Acquarossa	Riteniamo che il termine utilizzato (in "funzione") è equivalente.	Art. 34
66		Valgono le stesse osservazioni sollevate per art. 63 LGA. Questo capitolo non va inserito in questa posizione nella sistematica della LGA, andrebbe piuttosto inserito nel capitolo sull'approvvigionamento idrico (cap. IV).	ERSL	Il capitolo concerne gli impianti (realizzazione, finanziamento, eccetera) legati alla gestione delle acque. Le norme del capitolo IV riguardano l'utilizzo dell'acqua in senso stretto (protezione quantitativa).	Art. 41

66		<p>Per quanto riguarda i contenuti, riteniamo che il finanziamento delle opere debba essere valutato non tanto riguardo a criteri legati ai confini politici, ma piuttosto riguardo all'importanza strategica di un'opera per l'approvvigionamento idrico oppure alla difficoltà di approvvigionare una particolare porzione di territorio, indipendentemente ai confini politici della stessa, di una porzione di territorio, che può riguardare anche un singolo comune. Al riguardo occorre tenere conto dei processi di fusione in atto e pianificati, che rendono mutevoli i confini politici.</p>	SSIGA	<p>La norma fissa soltanto la quota di finanziamento massimo e il fatto che la capacità finanziaria del destinatario dev'essere considerata. Nel regolamento di applicazione potranno se del caso essere disciplinati ulteriori criteri che tengano conto anche dell'importanza dell'opera.</p>	Art. 42
66	2	<p>Considerando le diverse procedure di aggregazione attuate, in corso e future, non ha molto senso limitare i sussidi alle opere di interesse regionale o sovracomunale. Anche i Comuni devono poter beneficiare di sussidi, soprattutto laddove sono state attuate delle aggregazioni.</p>	ERSL	<p>V. osservazione precedente.</p>	Art. 42
66	3	<p>Si chiede lo stralcio del cpv. 3 in quanto lede il principio di una gestione oculata delle risorse pubbliche. Inoltre riteniamo che l'approvvigionamento idrico nelle regioni discoste debba avvenire sulla base di progetti consortili e pertanto anche finanziariamente sostenibili.</p>	WWF Pro Natura	<p>All'autorità va garantito un sufficiente margine di apprezzamento. La proposta non può pertanto essere accolta.</p>	Art. 42

CAP IV: Utilizzo delle acque					
67		Sosteniamo in modo risoluto il rilascio di concessioni con procedura semplificata per le sorgenti già captate ufficialmente.	Airolo	Ai sensi del diritto federale il rinnovo di una concessione corrisponde materialmente al rilascio di una nuova concessione. Solo l'utilizzo di sorgenti di ruscello ai sensi del CC necessita autorizzazione.	Art. 36
67		Non sono citate le acque reflue.	CDALED	La LGA si applica a tutte le acque. Le norme per il loro utilizzo riguardano quindi anche le acque reflue.	Art. 35
67	1	Occorre definire meglio quale è il limite dell'uso comune dell'acqua.	ERSL	Il concetto di uso comune è regolato da dottrina e giurisprudenza come spiegato nel Commento; non è opportuno definirlo ulteriormente in legge. L'accezione è peraltro già contenuta nell'art. 29 della LPac	Art. 35
67	1	Non è chiaro cosa s'intende per uso comune.	SSIGA Airolo	Vedi sopra.	Art. 35
67	3	Si nutrono alcune perplessità sul fatto che l'eventuale temporanea riduzione della quantità di acqua concessionata avvenga senza proporzionale indennizzo del canone d'acqua. Sarebbe opportuno stabilire dei parametri di indennizzo da ancorare in un regolamento di applicazione.	ESI	La norma è necessaria. Per far sì che i canoni vengano automaticamente ridotti nell'ipotesi (del tutto eccezionale e straordinaria) in cui venga applicata questa norma, occorre prevedere una clausola in tal senso nell'atto di concessione. Altrimenti l'automatismo non è dato.	Art. 36
67	4	Si chiede lo stralcio al cpv. 4 della parola "nuovi". I dettami dell'art. 30 LPac si applicano a tutti i prelievi, anche quelli già in essere.	WWF Pro Natura	Il capoverso è stato eliminato.	Art. 36
67	4	Si chiede che i disposti legali sui deflussi minimi siano estesi a tutti i prelievi, e non solo a quelli nuovi.	FTAP	Vedi sopra.	Art. 36
68		Non è ben chiaro che cosa si intenda per canali di derivazione laterale (quelli usati per l'agricoltura?).	ERSL	L'articolo è stato eliminato. La derivazione non deve configurare una nuova forma di utilizzo. Si tratta per es. di progetti di rivitalizzazione con ripristino di vecchi alvei o canali di adduzione idrica in biotopi d'interesse naturalistico o canali per il passaggio dei pesci. Se necessario queste indicazioni saranno riportate e riprese nel Regolamento.	
68		L'esenzione dall'obbligo di autorizzazione o concessione dei canali di derivazione sia limitata da una condizione supplementare che garantisca comunque un deflusso adeguato sulla tratta circuitata e la libera migrazione dei pesci.	WWF Pro Natura	L'articolo è stato eliminato. Se necessario queste indicazioni saranno riportate e riprese nel Regolamento.	

69		Va chiarito meglio in quali ambiti si entra nel merito di una concessione o di un'autorizzazione. L'una o l'altra vengono richieste in funzione dell'uso fatto dell'acqua, dai quantitativi, dalla proprietà del fondo, ecc... Cosa si intende per uso alimentare? Di per sé è già difficile definire quale sia l'uso consuetudinario dell'acqua.	ERSL	Il limite tra autorizzazione e concessione per prelievi di acqua potabile è 50 l/min. Nel caso di prelievo di sorgenti l'art. 67 cpv. 1 specifica che solo le acque pubbliche superficiali necessitano autorizzazione (sorgenti di ruscello ai sensi del CC). Le sorgenti private non lo necessitano. Per uso alimentare si intende l'uso di acqua potabile.	Art. 37
69		Riteniamo che un'autorizzazione per ogni punto di prelievo da parte delle aziende dell'acqua potabile inferiore ai 300 l/min incrementi inutilmente la burocrazia, senza portare ad un'effettiva utilità	SSIGA Airolo	Solo le sorgenti di ruscello ai sensi del CC necessitano autorizzazione. 300 l/min è in effetti uno dei parametri utilizzato dalla giurisprudenza per definire il limite tra sorgente privata e sorgente di ruscello.	Art. 37
69		Per gli acquedotti in esercizio già al beneficio di un'autorizzazione: chiarire (ev. nelle disposizioni transitorie) se le autorizzazioni precedenti hanno ancora valore o se debbono essere aggiornate alla nuova legge. > è preferibile mantenere valide le precedenti per evitare inutile carico amministrativo per Comuni e Cantone.	Bissone	La questione è stata trattata e risolta dal TF con la sentenza pubblicata in DTF 145 II 140 alla quale si rimanda.	Art. 37
69	1	L'acqua per uso alimentare può essere prelevata da diversi corpi idrici quali pozzi, laghi, fiumi e anche da sorgenti. Come si applica quest'articolo alle sorgenti captate per uso alimentare? Come vengono trattate le singole sorgenti? In modo individuale possono avere meno di 50 litri al minuto tuttavia in caso di captazione di più sorgenti possono raggiungere complessivamente una portata maggiore.	SUPSI	Solo le sorgenti di ruscello ai sensi del CC necessitano autorizzazione. L'art. 69 si applica ad ogni singolo prelievo. Se necessario (per es. progetti comprendenti più sorgenti nello stesso bacino idrografico) si applicano anche i principi di base di cui all'art. 67 cpv. 2 (in particolare lettere a e b).	Art. 37
70		Ogni uso delle acque deve essere autorizzato o dato in concessione, anche per l'approvvigionamento dell'acqua potabile.	ERSL	Sì, ciò permette il controllo da parte del Cantone, la tenuta a giorno di inventari e catasti e la corretta valutazione di ogni nuovo prelievo.	Art. 38
70		Questo articolo sembra in contrapposizione con l'Art. 67 cpv. 1.	SSIGA	Viene specificato che i prelievi effettuati dai Comuni per i compiti di approvvigionamento idrico sono sempre soggetti a concessione, ciò che comporta maggiori garanzie per il concessionario e per l'ente pubblico. In generale però esentati da tasse cantonali (cfr. art. 72 cpv. 4 (ora art. 39 cpv. 4)).	Art. 38
70	1	"sono in ogni caso": la norma è in apparente contraddizione con quella che precede.	ERSL	Vedi sopra.	Art. 38 cpv. 1

70		Le decisioni sul PCAI sono di sola competenza cantonale, ne deriva che gli enti locali non sono più padroni delle proprie acque. La decisione sull'utilizzo di sorgenti regolarmente concesionate spetta ai Comuni, che sono i più interessati a farne buon uso, e non a funzionari che possono essere molto più distanti dei chilometri che separano Airolo da Bellinzona!	Airolo	La sovranità sulle acque pubbliche è del Cantone. L'utilizzo delle acque avviene nel rispetto dell'autorizzazione/concessione acquisita. Le sorgenti private non sono oggetto di autorizzazione/concessione.	Art. 38
70	4	Al cpv. 4 si vuole limitare la delega da parte di comuni a società interamente in mani pubbliche. Perché non concedere la delega anche a entità a maggioranza pubblica? Questo permetterebbe maggiori possibilità per l'approvvigionamento idrico.	SSIGA	La norma viene spostata all'art. 81 cpv 4. L'importanza dell'interesse pubblico per l'approvvigionamento idrico della popolazione richiede che i relativi compiti restino in mano interamente pubblica.	Art. 81 cpv. 4
70	4	"da enti di diritto pubblico del Cantone": è da intendersi enti con residenza nel Cantone? Si intendono anche i Comuni? Sarebbe quindi possibile trasferire la proprietà dell'Acquedotto ad AIL SA che è società interamente posseduta dal Comune di Lugano? Va chiarito anche il tema dell'iscrizione della concessione nel registro delle concessioni.	ERSL	Sì, si intendono anche i Comuni (testo di Legge modificato). Vedi sopra.	Art. 81 cpv. 4
70	4	Perché si concede una facoltà particolare all'approvvigionamento idrico e non lo si fa per la depurazione delle acque?	CDALED	Vedi sopra.	Art. 81 cpv. 4
70		La proprietà delle acque è dal Cantone che dovrà rilasciare delle concessioni per l'utilizzo tra cui quello per l'approvvigionamento per l'acqua potabile, ma la concessione vedrà applicata una tassa? Oppure potrà essere chiesta una quota parte degli introiti alle aziende dell'acqua potabile? Se questo è lo scopo non siamo d'accordo con questa norma.	AAP Isona	I Comuni sono esenti dal pagamento di tasse cantonali per i prelievi a scopo di approvvigionamento idrico (art. 39 cpv. 4)	Art. 38
71		Acqua a scopo alimentare e commerciale: specificare meglio	Stabio	Prelievi a scopo di lucro quali l'imbottigliamento, rispettivamente per fabbricazione di prodotti principalmente costituiti da acqua potabile per la vendita sul mercato, ecc.	Art. 40
71		Si limita tassa di copertura tra il 50 e 80% dei costi fissi degli impianti di approvvigionamento: giustificazione di tale limitazione? Quali sono i "costi fissi"? Come finanziare i "costi variabili"? > Rivedere le proposte, con particolare attenzione all'opportunità di incentivare, anche con adeguate tasse causali, un uso parsimonioso dell'acqua.	ERSL	La norma è stata riformulata.	Art. 40

71	1	La formulazione scelta porterebbe a una crisi del finanziamento dell'approvvigionamento idrico. Nella nostra raccomandazione W1006 raccomandiamo che i costi fissi (che corrispondono in genere al 50%-80% dei costi totali) siano coperti dalle tasse di base. Se si applicano delle tariffe di base troppo basse, visto che i consumi di acqua continuano a scendere, si arriverebbe a non più coprire i costi dell'approvvigionamento, con la conseguenza di dover aumentare i costi volumetrici, alimentando una spirale negativa che porterebbe a una crisi del finanziamento dell'approvvigionamento. La nostra raccomandazione è approvata dal sorvegliante dei prezzi della Confederazione. Ricordiamo inoltre che in alcune realtà del cantone non sono i comuni, ma altre entità ad approvvigionare e quindi a prelevare le tasse sull'acqua potabile.	SSIGA	La norma è stata riformulata.	Art. 40
71	1	I costi fissi devono essere interamente coperti da tassa base. In caso contrario saranno i residenti a doversi assumere costi di competenza dei proprietari o dei locatari di abitazioni utilizzate solo in modo saltuario.	Airolo	La norma è stata riformulata	Art. 40
71	1	Proporre la stessa formulazione dell'art. 65 PGS e semplificare indicando almeno il 50% dei costi.	Acquarossa	La norma è stata riformulata.	Art. 40
71	1	Si stravolge inutilmente un sistema consolidato e praticato da decenni, imponendo l'adeguamento dei regolamenti comunali vigenti, con ulteriore importante dispendio di mezzi e oneri amministrativi.	ACVMaggia	La norma è stata riformulata.	Art. 40
71	1	La tassa oggi è prelevata dalle Aziende comunali che possono anche avere una personalità giuridica propria (ad es. AIL SA). La quota prelevata si rifà ai costi totali (gestione compresa) e non ai costi fissi. La norma dovrebbe indicare di rifarsi alle raccomandazioni di settore (come fa la LE). Se si entra nel merito della definizione di una tassa allora bisogna trattare anche il tema degli ammortamenti ecc.. La definizione delle percentuali è in contrasto principio della causalità. Si è in presenza di un errore di interpretazione delle raccomandazioni di settore?	ERSL	Vedi sopra. La definizione dei costi fissi sarà riportata nel Regolamento.	Art. 40

71	1	Articolo non condiviso perché fissa già dei paletti. Riformulare in maniera più generica, lasciano ai Comuni, nel loro margine di autonomia, di specificare le tasse e la loro percentuale di prelievo, tramite Regolamento.	Bissone	Vedi sopra.	Art. 40
71	2	Non è chiaro cosa si intenda per scopo commerciale. Non è nemmeno chiara la distinzione tra tassa comunale e tassa cantonale.	ERSL	Scopo commerciale: prelievi a scopo di lucro quali imbottigliamento, rispettivamente per fabbricazione di prodotti principalmente costituiti da acqua potabile- per vendita sul mercato, ecc. In questi casi il Comune può prelevare una tassa supplementare restituendone una quota al Cantone oppure il Cantone preleva direttamente una tassa (art. 72 - rispettivamente nuovo art. 39).	Art. 40
71	2	I Comuni possono prelevare una tassa supplementare in caso di uso commerciale dell'acqua degli acquedotti comunali, da cui una quota tra 5-20% da riversare al Cantone. > Rivedere le proposte, con particolare attenzione all'opportunità di incentivare, anche con adeguate tasse causali, un uso parsimonioso dell'acqua.	ERSL	La tassa supplementare, non definita in legge, rappresenta anche un incentivo all'uso parsimonioso dell'acqua. L'uso parsimonioso è comunque incentivato tramite la parte variabile della tassa cpv.1.	Art. 40
71	3	Il Commentario alla pagina 36 segnala la presenza dell'art. 71 cpv. 3, che nel progetto di legge non è presente, dove si codifica l'obbligatorietà per i Comuni di versare il centesimo di solidarietà > stralciare, ogni Comune deve mantenere la scelta nell'ambito del proprio regolamento.	Bissone ACVMag gia	La decisione sull'opportunità di prelevare il centesimo di solidarietà è lasciata ai Comuni.	Art. 40
71	3	Il commento fa riferimento all'art. 71 cpv. 3. C'è una incongruenza tra commento e legge.	OSS Lu- gano	Vedi sopra.	Art. 40
71,72		Le tasse devono coprire tra il 50 e l'80 % dei costi fissi degli impianti dell'approvvigionamento idrico. Ma non viene giustificato questa limitazione e non vengono specificati quali saranno i costi da considerare fissi. Inoltre non viene indicato come devono essere finanziati i costi variabili e se avranno delle limitazioni di finanziamento (solamente con contatore, spese a forfait, ecc.)? Potranno superare i costi? Come si potranno fare gli accantonamenti per futuri investimenti? I Comuni avranno la possibilità (con l'accordo del cantone) di prelevare tasse supplementari in caso di uso commerciale dell'acqua potabile ma non vediamo la necessità di riversare una quota tra il 5 e il 20% al cantone.	AAP Isone	Vedi sopra. Il Cantone rileva una quota della tassa supplementare in virtù della sua sovranità sulle acque.	Art. 40 e

71,72		Disincentiva la riduzione dei consumi. Manca la tassa sul consumo.	CDAM	La parte sul quantitativo della tassa art. 71 cpv. 1 incentiva l'uso parsimonioso.	Art. 40 cpv. 1
72		Come in tutti gli altri articoli proponiamo di utilizzare il termine acqua potabile anziché le varianti (alimentare, ad uso alimentare, ecc.). Al cpv. 1 non si comprende cosa significhi "alimentare e commerciale". Sarebbe opportuno capire a quale scopo e per la copertura di quali costi il cantone intende istituire una tassa, che riteniamo peraltro sconveniente fissare con dei parametri nella legge. Anche al cpv. 4 rendiamo attenti alla terminologia corretta " <i>I prelievi a scopo alimentare...</i> " andrà sostituito con "I prelievi destinati all'approvvigionamento di acqua potabile...".	SSIGA	L'art. è stato modificato.	Art. 39
72	2	Abolire cpv. 2 > semplificare i flussi Comune-Cantone	Acqua-rossa	Vedi sopra.	Art. 39
72	2	Non si intravede alcuna giustificazione (anche il Rapporto, pag. 36, non ne fornisce alcuna) per l'introduzione di un diritto del Cantone ad una quota tra il 5 e il 20% dei proventi della eventuale tassa comunale supplementare.	ACVMaggia	Il Cantone rileva una quota della tassa supplementare in virtù della sua sovranità sulle acque.	Art. 39
72	4	Il Cantone incassa i diritti d'uso delle acque anche se i Comuni sono esentati dal pagamento di tasse cantonali per i prelievi "a scopo alimentare"	ERSL	Sì. La tassa non viene applicata ai Comuni quando provvedono all'approvvigionamento in acqua potabile.	Art. 39
72	4	Estendere l'esenzione anche al prelievo a scopo industriale, quando l'acqua viene impiegata per scopi di pubblica utilità o per servizi pubblici (Lido comunale, ecc.)	Bissone	L'utilizzo delle acque pubbliche altro che per l'approvvigionamento idrico pubblico di cui ai compiti ai sensi dell'art. 4 cpv. 2 lett. b è soggetto a tassa, non è opportuno derogare a tale principio, in particolare in presenza della possibilità di guadagno.	Art. 39
73		Accogliamo positivamente questo articolo, che riteniamo molto importante per la protezione delle acque sotterranee.	SSIGA	Si prende atto.	Art. 43
73		Incentivare esentando dalla tassa annua > ev. diminuire i sussidi	Acqua-rossa	Il principio è che per ogni sfruttamento di acque pubbliche (altro che l'approvvigionamento pubblico), quale bene comune, sia corrisposta una tassa.	Art. 43
73		Specificare che lo sfruttamento pubblico di acque temperate provenienti dalla realizzazione di grandi opere (v. gallerie autostradali o ferroviarie) è esentato dal prelievo di tasse.	Airolo Bissone	Il principio è che per ogni sfruttamento di acque pubbliche (altro che l'approvvigionamento pubblico), quale bene comune, sia corrisposta una tassa.	Art. 43

73		Lo sfruttamento termico delle acque reflue non è trattato e va integrato nella legge.	CDALED CDAM	È soggetto all'art. 73 (ora art. 42) in quanto ulteriore utilizzo delle acque a scopo termico. Per facilitare la comprensione dell'articolo, lo stesso è stato modificato	Art. 43
73	2	L'art. 14 parla solo delle acque sotterranee.	ERSL	No, tutte le acque pubbliche (superficiali e sotterranee). Quando si tratta di sfruttamento dell'energia termica la tassa è stabilita in funzione della resa energetica.	Art. 43
73	2	Valgono le considerazioni fatte per l'articolo 14.	SUPSI	Gli impianti per lo sfruttamento del calore geotermico (termopompa con prelievo di acque sotterranee e sonde geotermiche) non devono essere installati in aree dove porterebbero potenziale pregiudizio alle acque sotterranee. Il Piano delle aree per lo sfruttamento del calore geotermico definisce in particolare le aree di esclusione per tali impianti; al di fuori di esse ogni caso verrà valutato. L'art. è stato modificato.	Art. 43
73	3	La tassa si riferisce all'acqua sotterranea o anche alle acque di superficie? Oggi la concessione, in particolare per le acque superficiali, viene definita in funzione dei l/h. Bisogna rimanere sui mc di acqua e non sulla quantità di energia prodotta.	ERSL	A tutte le acque pubbliche, superficiali e sotterranee. Quando si tratta di sfruttamento dell'energia termica la tassa è stabilita in funzione della resa energetica. Per agevolare la comprensione del capoverso, lo stesso è stato modificato.	Art. 43
75	2	Riferimenti da investire (cpv. 1 e non cpv. 2)	ERSL	È un refuso, modificato nel nuovo testo di Legge.	Art. 45
76		Questo articolo è l'unico che suscita discussione all'interno di ESI e che presenta diverse posizioni tra gli associati.	ESI	Si prende atto.	Art. 46
76	1b	Per la centrale della Verzasca la partecipazione maggioritaria è detenuta dalla Città di Lugano. L'articolo presenta delle incongruenze con la realtà.	Lugano	Concessione rilasciata su diritto previgente che resta valida. Non sarà più il caso in futuro. Questi dispositivi sono stati ripresi integralmente dalla legge vigente senza apportare modifiche sostanziali.	Art. 46

<p>76</p>	<p>2</p>	<p>Inoltre le aziende, soprattutto di distribuzione e di proprietà degli enti pubblici ticinesi, non condividono il fatto che le concessioni per nuovi impianti superiori a 1.5 MW debbano essere rilasciate unicamente a società di proprietà pubblica di cui il Cantone, e per esso AET, ha la maggioranza assoluta. La Legge dovrebbe invece contemplare la possibilità, in caso di rinuncia di AET a partecipare a un progetto, di rilasciare la concessione per nuovi impianti anche agli altri enti pubblici ticinesi. Per queste ragioni si propone di stralciare il cpv. 2 e completare il cpv. 1 indicando anche gli impianti nuovi. Quest'ultima proposta si concilierebbe inoltre con l'art. 74 cpv.2 in cui il GC può concedere la concessione di sfruttamento a un ente pubblico.</p>	<p>Lugano AGE Chiasso ESI</p>	<p>La norma riprende il vigente art. 18 LUA, introdotto dal Gran Consiglio approvando il Rapporto del 5 ottobre 2010 della Commissione speciale energia sull'iniziativa parlamentare 29 gennaio 2007 presentata nella forma elaborata da Werner Carobbio e co-firmatari per la modifica della Legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA) (v. messaggio 19 dicembre 2007 n. 6014). Non si è ritenuto opportuno proporre una modifica nell'ambito dell'allestimento della LGA.</p>	<p>Art. 46</p>
<p>77</p>		<p>Si chiede che il limite minimo concessionabile per impianti idroelettrici sia di 300 kW e questa per tutta una serie di motivi legati principalmente ad un rapporto sfavorevole tra produzione (che è bassa nel caso di microcentrali inferiori a 300 kW) e l'impatto ambientale importante che ne deriva, in conformità alla recente decisione delle Camere federali nell'ambito della strategia energetica 2050. In via sussidiaria (se questa proposta appare troppo limitativa) che impianti di potenza inferiore ai 300 kW siano concessionabili solo se utilizzano a titolo accessorio il potenziale di acqua destinata integralmente a un diverso scopo principale (ad esempio centraline su acquedotti).</p>	<p>FTAP WWF Pro Natura</p>	<p>Impianti di potenza inferiore a 300 kW sono in generale disincentivati dalla politica energetica federale (primo pacchetto di misure) poiché non usufruiranno più di un sostegno finanziario (art. 19 nuova LEnE approvata dal popolo il 21 maggio 2017: gli impianti idroelettrici con una potenza inferiore a 1 MW o superiore a 10 MW sono esclusi dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità. È invece data la possibilità di partecipare al sistema agli impianti con potenza inferiore a 1 MW se collegato con impianti di approvvigionamento di acqua potabile o di smaltimento delle acque. Il CF può tuttavia prevedere delle deroghe in casi particolari definita al cpv. 5). Secondo l'art. 77 impianti sopra i 50 kW possono essere rilasciati solo in presenza di un interesse pubblico (partecipazione dell'ente pubblico). Caso per caso la ponderazione degli interessi dovrà considerare anche i principi di protezione dell'ambiente di cui all'art. 67. Con questi presupposti si ritiene inopportuno vietare di principio la realizzazione di piccoli impianti, che potrebbero non comportare impatti, in particolare se con utilizzo di acqua di dotazione, situati lungo canali di restituzione o integrati in strutture esistenti (acquedotti, acqua di scarico ecc.).</p>	<p>Art. 47</p>

78		Si chiede lo stralcio di questo articolo.	WWF Pro Natura	Impianti di potenza inferiore a 300 kW sono disincentivati dalla politica energetica federale (primo pacchetto di misure) poiché non usufruiranno più di un sostegno finanziario. Caso per caso la ponderazione degli interessi dovrà considerare anche i principi di protezione dell'ambiente di cui all'art. 67. Con questi presupposti si ritiene inopportuno vietare di principio la realizzazione di piccoli impianti, che potrebbero non comportare impatti, in particolare se con utilizzo di acqua di dotazione, situati lungo canali di restituzione o integrati in strutture esistenti (acquedotti, acqua di scarico ecc.). L'esperienza ticinese dice che all'interno di impianti esistenti (acquedotti) vengono installati impianti anche con potenza minore a 50 kW.	Art. 48
80	3	Non sufficientemente chiaro. In particolare andrebbe definito meglio cosa si intende per modalità di produzione ancorata nell'atto di concessione. In ogni caso la questione andrebbe disciplinata da un regolamento di applicazione e non da una legge.	AGE Chiasso ESI	La norma è stata elaborata e introdotta nella LUA (attuale art. 18 cpv. 4) dal Gran Consiglio (cfr. Rapporto al Messaggio 6014 del Consiglio di Stato sull'iniziativa parlamentare 29 gennaio 2007 presentata nella forma elaborata da Werner Carobbio e cofirmatari per la modifica dell'art. 18 della legge cantonale sull'utilizzazione delle acque del 7 ottobre 2002 (LUA). Non si è ritenuto opportuno modificare la norma in questa sede.	Art. 50
80		Non è chiaro cosa intende la norma per cui nella ponderazione degli interessi contrastanti debba esser privilegiato l'approvvigionamento elettrico cantonale. Si vuole ad esempio privilegiare l'immissione di corrente in reti a bassa tensione utilizzate per l'approvvigionamento locale? O nella rete a 150 kV invece che a 230/400 kV? Anche il significato di poli di produzione alternativi rispetto a quelli dell'AET (cpv. 3) resta oscuro. Su questi punti il rapporto esplicativo è silente. In mancanza di chiarezza di intenti non ci possiamo esprimere su queste norme.	Pro Natura	Vedi sopra.	Art. 50
		Manca il tema degli spurghi (art. 11 LUA da riprendere)	AGE, Bellinzona, ESI	La responsabilità del concessionario di effettuare i necessari spurghi degli impianti idroelettrici "in modo che escludano o minimizzino i danni all'ambiente" discende ed è chiaramente definita dall'ordinamento federale (in particolare LPAmb, LPAC, LPN e LUF). Essa può se del caso essere ribadita nell'atto di concessione.	

85	Cosa succede se l'autorità concedente non si esprime? O se il concessionario non manifesta la volontà di rinnovare la concessione?	SUPSI	Si suppone che se il concessionario non manifesta la volontà di rinnovare la concessione non ha interesse a mantenerla oltre la sua scadenza. L'eventuale riversione o progetti alternativi verranno preventivamente valutati anche in questo senso. La norma indica che l'autorità concedente si esprima in proposito.	Art. 55
90,91	I due articoli si contraddicono: secondo l'art. 90 l'adeguamento del canone, è opzionale (" <i>è data facoltà ... di procedere ai relativi adeguamenti del canone</i> "), secondo l'art. 91 è invece imperativo (" <i>il canone ... viene automaticamente adeguato</i> ").	Pro Natura	L'articolo 90 definisce le competenze, mentre il 91 le modalità di riscossione e le possibili deroghe. Non sono contraddittori in quanto il diritto federale definisce il tetto massimo mentre quello cantonale può prevedere delle deroghe. Deroghe del resto già presenti nella LUA attuale all'art. 23 e che sono state riprese integralmente senza modificarle.	Art. 60 e 61
92	Al cpv. 2 si menzionano le tasse per il prelievo di acqua a scopo agricolo. Innanzitutto riteniamo inadeguato fissare gli importi delle tasse di prelievo nella legge. Inoltre riteniamo che la nuova legge dovrebbe cogliere l'occasione per regolare i prelievi di acqua a scopo agricolo promuovendo la parsimonia, il rispetto per l'ambiente e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia. Ci riferiamo in particolare agli impianti d'irrigazione moderni (per es. a goccia) che permettono un uso più parsimonioso dell'acqua e all'uso di pesticidi ed erbicidi, che influiscono in modo importante sulla qualità dell'acqua che ritorna alla falda.	SSIGA	La legge fissa i parametri minimi e massimi. Concretamente la tassa verrà fissata in base allo scopo al dimensionamento del prelievo; il Regolamento disciplinerà i dettagli.	Art. 62
92	Prevedere eccezioni per i contadini - senza troppa burocrazia - per prelievi in caso di siccità.	Acqua-rossa	A livello di Regolamento potrà essere disciplinata una procedura semplificata di autorizzazione in casi di emergenza, quali la siccità.	Art. 62

<p>92</p>	<p>Sarebbe più corretto utilizzare le stesse unità (l/min) durante tutto il testo della legge. Per tutti gli utilizzi tasse al consumo sarebbero più adeguate poiché stimolano l'adozione di sistemi per ridurre il consumo che è in linea con lo spirito della legge.</p>	<p>SUPSI</p>	<p>Il dimensionamento del prelievo viene espresso in legge nell'unità meglio adeguata. Prelievi per l'approvvigionamento idrico sono di regola menzionati in l/min mentre per prelievi più importanti è opportuna l'espressione in l/s (in l/min non sarebbero di non immediata comprensione). Per l'utilizzo legato all'approvvigionamento idrico l'incentivazione al risparmio d'acqua è insita nella parte di tassa sul quantitativo di cui all'art. 71 cpv. 1. Per gli scopi di sfruttamento termico e utilizzo della forza idrica il quantitativo risponde ad esigenze tecniche di produzione valutate nell'ambito del rilascio dell'autorizzazione o concessione. Per gli altri utilizzi impone dispositivi di rilievo e controllo del quantitativo prelevato potrebbe essere sproporzionato. L'autorizzazione fissa quindi un dimensionamento massimo del prelievo in base ai principi di cui all'art. 67 cpv. 2. La norma prevede comunque anche la possibilità, quando possibile e opportuno, di fissare tasse in base al consumo in metri cubi.</p>	<p>Art. 62</p>
-----------	--	--------------	---	----------------

CAP V: Protezione dai pericoli naturali e sistemazioni dei corpi d'acqua					
CAP V		In generale va trattata e chiarita la questione inerente le competenze tra Cantone e Comune. Attualmente è in revisione la LTPnat che deve precisare compiti e trasferimento dei costi tra Cantone e Comuni. LGA: gestione integrata acque LTPnat: gestione integrata dei pericoli naturali (tra cui anche quelli causati dalle acque) > Evitare ogni rischio di sovrapposizione e creare le premesse per una riorganizzazione e semplificazione...	ERSL	La LTPNat disciplina le modalità di accertamento, premunizione e risanamento dei territori potenzialmente esposti o già colpiti da pericoli naturali, tra cui l'alluvionamento. La LPNat ha obiettivi di tipo procedurale legati all'allestimento dei PZP e di introduzione del concetto della gestione integrata dei rischi nell'ambito dei pericoli naturali. Essa concerne la procedura per l'accertamento delle zone soggette a pericolo naturale e la gestione dei rischi connessi. La LGA integra per parte sua il disciplinamento della rivitalizzazione e della sistemazione dei corsi d'acqua in un'ottica più generale, ovvero con lo scopo di preservare e riattivare i processi idrici naturali, per i quali la nuova LPac impone anche la pianificazione dello spazio riservato alle acque allo scopo di garantire le funzioni naturali delle acque oltre alla protezione contro le piene.	
93	1	Si chiede lo stralcio dell'affermazione "di principio". La funzione ecologica dei corpi d'acqua è data e non è opinabile.	WWF Pro Natura	L'art. 93 è stato modificato, dando maggior rilievo alla funzione ecologica dei corsi d'acqua.	Art. 63 cpv. 2
93	2	Per gli stessi motivi si chiede lo stralcio dell'affermazione "Di regola".	WWF Pro Natura	L'articolo è stato modificato. Come scritto sopra (cpv. 2) è stato dato maggior rilievo alla funzione ecologica dei corsi d'acqua.	Art. 63 cpv. 3
93	2	Chiediamo inoltre l'aggiunta di un punto d) ripristini l'interazione tra le acque superficiali e sotterranee (se compromessa).	WWF Pro Natura	Articolo modificato.	Art. 63 cpv. 3 lett. b)
93	3	La manutenzione è fatta dai Consorzi ed eventuali problemi vengono risolti in fase realizzativa. I Consorzi trovano autonomamente soluzioni per gli accessi ai fondi privati. In questa sede non viene chiarito come fare la ponderazione degli interessi in caso di conflitti. Viene data molta importanza alla funzione ecologica del corso d'acqua, quasi più che alla sicurezza idraulica. Il testo di legge dovrebbe porre l'accento sul fatto che l'opera sul corso d'acqua deve essere innanzitutto sostenibile dal punto di vista idraulico e poi ecologico.	ERSL Airolo	È necessario mantenere l'attuale formulazione. La manutenzione del corso d'acqua è spesso e soprattutto di tipo ordinario e garantire ai mezzi di manutenzione l'accesso a rive e alveo è fondamentale. Per quanto attiene l'importanza delle funzioni ecologiche del corso d'acqua, si è fatto riferimento alla legislazione federale.	Art. 65 cpv. 3
93	3	Si richiamano nuovamente le considerazioni espresse nelle osservazioni all'art. 33.	ACVMaggia	L'art. 33 è stato modificato (v. sopra).	Art. 65 cpv. 3

93	4	<p>Nel rapporto esplicativo non viene chiarito cosa si intende per interesse particolare e cosa per interesse generale. Per proprietari rivieraschi si intende sia i proprietari pubblici che quelli privati? Va chiarita la competenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria e chi si assume gli oneri. Mancano rimandi all'OPAc e LPAc che precisano i concetti di spazio riservato alle acque e di sicurezza idraulica. Va fatta chiarezza in questa sede sulle rispettive competenze tra Cantoni e Comuni (delega tramite LST).</p>	ERSL	<p>L'articolo è stato alleggerito e meglio specificato. Nel Regolamento d'applicazione saranno specificate le terminologie. In generale, con il termine interesse particolare s'intende l'interesse di un singolo privato confinante con il corso d'acqua, mentre con il termine interesse generale s'intende l'interesse che coinvolge più attori (Comune, ecc.). Con il termine proprietari rivieraschi sono indicati i proprietari privati. Per lo spazio riservato alle acque, si fa riferimento all'art. 64, mentre per le competenze tra Cantoni e Comuni agli art. 80 e seguenti.</p>	Artt. 64 e 64
94		<p>Va migliorato il coordinamento tra la LTPnat e la nuova LGA. Innanzitutto vi è da chiedersi se non sia opportuno integrare il tema dei pericoli naturali in un'unica legge e sotto un unico ufficio, anche per quanto concerne l'ottimizzazione della gestione amministrativa. Nella LGA il tema dei pericoli naturali viene diviso rispetto ai contenuti nella LTPnat. Difatti nella LGA confluisce soltanto la tematica concernente i pericoli causati dalle acque.</p>	ERSL	<p>Vedi commento generale introduttivo (Cap. 2) e osservazioni introduttive al capitolo V : Protezione dei pericoli naturali e sistemazioni dei corpi d'acqua.</p>	Art. 65 cpv. 1 e 2.
94		<p>L'obbligo di definizione dello spazio d'acqua sia esteso anche ai corsi d'acqua intubati; precisati inoltre i criteri fondamentali secondo i quali il Consiglio di Stato avoca a sé la competenza per definire lo spazio d'acqua, segnatamente la larghezza dell'alveo (proponiamo: al di sopra dei 15 metri di larghezza con la facoltà di scendere a 5 metri nelle aree protette).</p>	Pro Natura WWF	<p>Per i corsi d'acqua intubati il CdS può istituire delle linee d'arretramento tecniche. Nel caso in cui sia possibile/prevista una rivitalizzazione del corso d'acqua sarà definito uno spazio riservato alle acque. Lo spazio riservato alle acque è fissato nei piani d'utilizzazione (piani regolatori o piani d'utilizzazione cantonale).</p>	Art. 65
95	3	<p>Il riferimento all'art. 3 non è corretto. Il Piano di manutenzione è di competenza del Municipio o dei Consorzi.</p>	ERSL	<p>Articolo è stato precisato: i Comuni o i terzi delegati ai sensi degli art. 81 cpv. 3.</p>	Art. 66

96	2	I Consorzi non potrebbero fare manutenzione straordinaria perché sono considerati investimenti. Secondo il cpv. 2 gli interventi di sgombero materiale (ad. es. alla foce del Cassarate) sarebbero sottoposti ad autorizzazione. In genere questo tipo di interventi viene considerato come manutenzione ordinaria. L'urgenza di procedere verrebbe frenata dalla procedura di approvazione cantonale. Non è una soluzione attuabile vista la frequenza e l'urgenza degli interventi. Si propone di completare il cpv. 2 con l'aggiunta di una frase che indica che lo sgombero del materiale dovuto a situazioni legate ad eventi straordinari (urgenza) è possibile senza autorizzazione.	ERSL Airola	L'autorizzazione è necessaria anche in caso di manutenzione straordinaria (cfr. art. 44 LPAc " <i>Chiunque intende estrarre ghiaia, sabbia o altri materiali o eseguire scavi a tale scopo deve ottenere un'autorizzazione</i> ").	Art. 66
95, 96		Si richiamano espressamente le considerazioni formulate nelle osservazioni all'art. 33.	ACVMaggia	L'art. 33 è stato eliminato.	Art. 66
97		Alla sicurezza delle condizioni di deflusso e trasporto solido (da perseguire per il tramite delle sistemazioni) sia aggiunta anche la funzionalità ecologica.	Pro Natura WWF	La funzionalità ecologica dei corpi d'acqua è già citata negli articoli precedenti. Non si ritiene necessario specificare ulteriormente.	Art. 67
97		Invertire la dicitura per il senso di priorità: "Le sistemazioni sono costituite da misure contro le piene e da interventi di rivitalizzazione". Ev. invertire artt. 98 e 99.	Acqua-rossa	Tale articolo e i seguenti sono stati alleggeriti semplificandone la comprensione.	Art. 67
97	1	Serve un regolamento di applicazione per quanto concerne le sistemazioni.	ERSL	Proposta accolta. Nel Regolamento d'applicazione saranno fornite maggiori informazioni.	Art. 67
97	4	Integrare il cpv. 4 nel capitolo sull'idroelettrico.	ERSL	Proposta non accolta. I risanamenti degli effetti pregiudizievole dell'idroelettrico è intimamente legato agli interventi di sistemazione e rivitalizzazione dei corsi d'acqua. Non è pertanto giustificato spostarlo nel capitolo dell'idroelettrico.	Art. 67 cpv. 2
97	5	La terminologia si presta a varie interpretazioni. Cosa si intende per interesse particolare?	ERSL	L'articolo è stato modificato e alleggerito. Con il termine interesse particolare s'intende l'interesse di un singolo privato confinante con il corso d'acqua.	Art. 67
98	2	Il Piano delle rivitalizzazioni deve essere concordato con i Comuni anche se viene allestito dal Cantone.	ERSL	Il piano delle rivitalizzazioni è già stato approvato dal CdS e dall'Ufficio federale dell'ambiente. I Comuni, Consorzi, Associazioni e altri Enti locali sono stati informati e coinvolti e hanno potuto trasmettere le loro osservazioni per l'allestimento del documento finale, trasmesso all'Ufficio federale dell'ambiente il 17 dicembre 2014. L'aggiornamento del piano avverrà verosimilmente con la stessa metodologia.	Art. 68

99	2	Il cpv. 2 va messo in relazione alla LTPnat.	ERSL	La relazione e le differenze tra LGA e LTPnat sono esplicitate nella parte generale.	Art. 69
99	1	Non è chiaro cosa si intenda per misure tecniche (misure di tipo conoscitivo per il Cantone o misure di sicurezza?).	ERSL	L'articolo è stato modificato. Gli interventi di natura tecnica sono misure edili volte a garantire la sicurezza (rivitalizzazioni, sistemazioni idrauliche, camere di ritenuta del materiale, ...).	Art. 69
99	3	Il cpv. 3 riprende le norme generali ed è ridondante.	ERSL	Proposta accettata. Il cpv. 3 è stato eliminato.	Art. 69
100		Sia precisata la portata delle richieste di poco conto soggette ad autorizzazione (il rapporto esplicativo parla in quanto a estrazioni dall'alveo, di 1000 metri cubi).	Pro Natura WWF	Proposta accolta, nel Regolamento questi temi saranno specificati.	Art. 70
100		Questo articolo andrà meglio specificato nel Regolamento.	ERSL	Proposta accolta.	Art. 70
100	2	"immissioni di poca entità" e "attività più importanti": chiarire cosa si intende con questi termini.	ERSL	Nel Regolamento d'applicazione andranno specificati meglio questi temi.	Art. 70
100	2	Per evitare controversie è opportuno avere una definizione precisa di cosa s'intende per "poca entità dal profilo della durata o dei quantitativi".	SUPSI	Proposta accolta, nel Regolamento questi temi saranno specificati.	Art. 70
100	101	L'ordine degli artt. 100 e 101 andrebbe invertito.	ERSL	Non sono ravvisabili motivi atti a giustificare la richiesta.	Artt. 70-71
102	1	Valgono le considerazioni fatte per l'articolo 22.	FTAP WWF Pro Natura	Valgono le risposte all'art. 22 (tale articolo è stato eliminato)	
102	1	Le procedure sono già regolate dagli artt. 21-29! Non si vede l'utilità di entrare nel dettaglio su chi abbia diritto di ricorso in questa sede dato che ci sono già leggi federali chiare.	ERSL	Valgono le osservazioni all'art. 22 (tale articolo è stato eliminato)	
102	1	Vedi commento articolo 38 cpv. 1	SUPSI	V. risposta all'art. 38 cpv. 1 (tale articolo è stato eliminato)	
102	3	Tra i motivi di rinuncia alla pubblicazione delle domande stralciare quello degli "altri motivi di interesse pubblico"; anche in caso di rinuncia alla pubblicazione sia comunque garantita la comunicazione alle persone e alle associazioni legittimate al ricorso e definita la procedura da seguire.	Pro Natura	L'articolo è stato modificato. Non si parla più di rinuncia alla pubblicazione ma di decisione in via semplificata.	Art. 72
102	3a	In contraddizione con art. 95!	ERSL	Gli articoli sono stati modificati.	Art. 72
102	3b	Aumentare quantitativi senza pubblicazione: "... inferiori a <u>5000 metri cubi</u> ..."	Acquarossa	Non sono ravvisabili motivi atti a giustificare la richiesta L'attuale soglia di 1000 metri cubi va mantenuta.	Art. 72
104		La tassa massima per il materiale estratto dalle acque sia portata a franchi 50 il metro cubo; sia introdotta anche una tassa minima; tra i motivi che determinano la tassa sia aggiunta la promozione del riciclaggio.	Pro Natura WWF	Non sono ravvisabili motivi atti a giustificare la richiesta. La tassa massima a 25 franchi il metro cubo va mantenuta.	Art. 74

104		Esenzione da tasse per sistemazione porti comunali o per migliorare l'accesso alle rive del lago o agli spazi pubblici confinanti con il lago o i corsi d'acqua.	Bissone	Sono esenti dalla tassa le estrazioni per le misure di premunizione d'interesse pubblico eseguite per conto del Canto dei Comuni, dei Patriziati e dei Consorzi.	Art. 74
104	1	Va assolutamente evitato che gli interventi estrattivi (regolari e continuativi nel tempo) per la manutenzione dei corsi d'acqua effettuati dal Comune/Consorzi vengano assoggettati al pagamento della tassa.	ERSL	Così è, nell'ambito del capitolato d'appalto relativo a misure di premunizione d'interesse pubblico eseguite per conto dello Stato, dei Comuni, dei Patriziati e dei Consorzi.	Art. 74
F. Finanziamento		<u>Rispetto del concetto del chi comanda paga.</u> Autonomia dei Comuni e/o Consorzi > nulla, visti i condizionamenti dei vari uffici cantonali. Proposta: investimenti a carico del Cantone, manutenzioni a carico dei Comuni (e/o Consorzi). Giusta art. 2 LSCA > competenza ed oneri a carico del Cantone > percepisce i canoni d'acqua; Organizzazione: tramite uffici forestali di circondario. Ev. manutenzioni ordinarie corsi d'acqua secondari (quali) a carico dei Comuni grazie alla localizzazione geografica (pure legata ai canoni).	Acquarossa	Sul tema e in particolare sulla congruenza con il progetto Ticino 2020 si rimanda al capitolo 9 del messaggio governativo.	
106	1	Preoccupa la - pur comprensibile - limitazione dei finanziamenti cantonali ai limiti della pianificazione finanziaria (e ai crediti stanziati).	ACVMaggia	Si prende atto.	Art. 76
106	1c	I monitoraggi sono considerati misure tecniche?	ERSL	La realizzazione di sistemi di monitoraggio e d'allarme sono sussidiabili ai sensi dell'art. 75 lett. c.	Art. 76
106	2	La proprietà delle rive lacustri è demaniale per cui a rigor di logica spetta al Cantone il pagamento dei lavori di manutenzione. Va chiarito il cpv. 2 (es. se frana una riva paga il demanio che ne è proprietario?). Inoltre va chiarito che i sussidi sono erogati sulla base di un'altra legge	ERSL	In presenza di opere, la manutenzione spetta al proprietario delle stesse. Negli altri casi (demanio naturale) al Cantone non incombe di principio e per costante prassi un obbligo di manutenzione. Ad ogni buon conto i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti dagli enti competenti sono sussidiati (cpv. 1 lettera a). Nel caso specifico, una frana, che impone un intervento di consolidamento, è considerata come evento straordinario. La manutenzione straordinaria è da considerarsi programmata in relazione all'usura delle opere mentre è considerata urgente in relazione ad eventi straordinari o ad altre circostanze particolari non prevedibili.	Art. 76
106	2	Non si comprende perché gli interventi di consolidamento lungo le rive lacustri, nella misura in cui interessano il demanio pubblico, non siano sussidiati. Si chiede una corrispondente modifica del progetto di legge.	ACVMaggia	V. sopra.	Art. 76

106	2	È necessario indicare che il Cantone non accorda sussidi per lavori di manutenzione ordinaria e per interventi di consolidamento lungo le rive lacustri? Non è sufficiente indicare quelli per i quali il Cantone gli concede?	SUPSI	La precisazione si impone per evitare malintesi.	Art. 76
108		Andrebbe indicato esplicitamente che pure le spese di progettazione sono computabili.	Airolo	Saranno indicate con maggior precisione nel Regolamento d'applicazione	Art. 78
109	1	Torna il tema della perequazione indiretta trattata nel progetto Ticino 2020.	ERSL	Si rimanda al capitolo 9 del messaggio governativo.	
110	3	Come per il PGS, si ritiene che le percentuali di sussidio (semmai con delle forchette), per le singole tipologie d'intervento, debbano essere ancorate nella Legge. La sola indicazione del sussidio massimo al 80% delle spese computabili non è sufficiente.	ACVMaggia	L'art. è stato modificato, aggiornando i tassi di sussidio. Per interventi di rivitalizzazioni può esser accordato un sussidio maggiore.	Art. 79
110	3 4	Non è sensato mettere dei tetti minimi in quanto va ad influire direttamente sui costi di progettazione. Servirebbe una procedura semplificata per i sussidi su piccoli progetti.	ERSL	Tale formulazione è stata ripresa dalla Legge sul finanziamento della rinaturazione dei corsi d'acqua e delle rive lacustri del 10 ottobre 2005.	Art. 79

CAP VI: Disposizioni varie e finali				
112		Si fa riferimento a tasse che fanno parte dei regolamenti Comunali.	ERSL Le tasse e gli emolumenti riguardanti le prestazioni in oggetto riguardano l'applicazione della LGA e hanno quindi il loro fondamento nell'articolo indicato.	Art. 85
112		Codificare l'esenzione da tasse amministrative e altri emolumenti a quegli Enti pubblici che presentano istanze esenti da tasse di utilizzazione/concessione.	Bissone Eventuali esenzioni andranno chiarite con i Regolamenti.	Art. 85
112		Non si condividono prelievi di tasse ad esempio per l'esame di domande riferite a rivitalizzazioni di corsi d'acqua. In ogni caso criteri e condizioni potranno essere definiti solo con il regolamento.	CMABM CMAM M Eventuali esenzioni andranno chiarite con i Regolamenti.	Art. 85
112		Criteri e condizioni dovranno essere chiariti e condivisi nel Regolamento di applicazione.	Airolo È così.	Art. 85
112	1	L'entità degli importi non è giustificata in modo chiaro e non sembra essere in relazione con l'onere amministrativo. Chiarire in sede di regolamento. Quando bisogna pagare fino a un max. di 50'000 CHF? Si tratta di un importo considerevole. L'articolo è formulato in modo troppo generico. Mancano i principi e varrebbe la pena differenziare nella legge le varie tasse e emolumenti in base ad ogni atto che giustifica la loro riscossione.	ERSL L'importo di CHF 50'000.00, fissato anche in altre leggi cantonali, pone semplicemente un limite massimo all'ammontare della tassa. La somma precisa andrà stabilita a dipendenza degli atti che sono stati richiesti/svolti e soprattutto, secondo le circostanze concrete del caso; per questo motivo è difficile essere più precisi in tale ambito. Criteri e condizioni saranno ad ogni modo stabiliti nel Regolamento.	Art. 85
112	3	I criteri e le condizioni vanno stabiliti nella legge e non nel regolamento. Il regolamento definisce le tasse direttamente applicabili. In generale si ravvisa che l'obiettivo perseguito dalla LGA, ovvero di semplificare l'apparato legislativo concernente le acque, non è raggiunto perché serve sempre un regolamento per meglio disciplinare ogni tematica.	ERSL In linea generale criteri e condizioni andrebbero effettivamente stabiliti nella legge. Tuttavia, la complessità tecnica e la molteplicità di situazioni concrete in questo ambito non rende facile la precisazione di criteri e condizioni in una legge. Ad ogni modo, già altre leggi cantonali prevedono tale precisazione nei regolamenti : cfr. LALPAmb, LPChim, ecc.	Art. 85
113		A scanso di equivoci, proponiamo l'inserimento di un capoverso che richiami l'applicabilità della Legge sulla procedura amministrativa (LPAmM).	Bissone L'art. 1 LPAmM è già sufficiente.	

115	2	Cpv. 2 tratta il tema dell'ipoteca legale con formulazioni confuse. Il codice civile impone l'iscrizione di tutte le ipoteche legali entro il termine di 1 anno. Va quindi verificata la conformità della norma con il diritto superiore.	ERSL	L'art. 836 CC consente al diritto cantonale, per i rapporti di diritto pubblico, di stabilire a favore di pretese creditorie degli enti pubblici, la garanzia dell'ipoteca legale diretta, ossia valida anche senza iscrizione nel RF salvo contraria disposizione. In questo caso, un ev. iscrizione sarebbe solo dichiarativa	Art. 87
116		Alla multa sia esplicitamente aggiunto l'obbligo di ripristino.	Pro Natura WWF	Questa norma è puramente penale; il ripristino deve essere regolato esclusivamente in ambito amministrativo.	Art. 89
118		Le procedure LALIA non devono essere comprese. Va specificato a che cosa si riferiscono queste procedure nel testo.	ERSL	Le procedure avviate in regime di una legge facente parte dell'ambito delle acque, vengono concluse in base a quella specifica legge, compresa la LALIA.	Art. 91
118		La norma secondo cui le procedure in corso prima dell'entrata in vigore della nuova legge sono concluse secondo il diritto anteriore, non pare, pur con il compendio di quelle che seguono, sufficienti. Le materie trattate e le leggi sostituite sono molteplici, e si impone pertanto un esame dettagliato dei regimi transitori con riferimento a tutte le tematiche contemplate.	ACVMaggia	Cfr. commento precedente.	Art. 91
119		Sia definita una scadenza di 5 anni per l'adeguamento alla legge dei prelievi esistenti non tutelati da diritti acquisiti ai sensi dell'articolo 43 Legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche LUF1.	Pro Natura WWF	V. nuovo testo dell'art. 98.	Art. 98
119	1	Il termine di 2 anni per iscrivere le concessioni nel registro sono troppo brevi. In generale è stata fatta una valutazione del carico amministrativo del Cantone e dei Comuni per far fronte ai termini introdotti dalla LGA?	ERSL	Il termine è stato portato a 5 anni.	Art. 92
119	1	Portare il termine da 2 a 5 anni dopo l'entrata in vigore della legge.	Airolo	Il termine è stato portato a 5 anni.	Art. 92
120	1	Termine di 5 anni troppo breve. Oggi l'aggiornamento delle zone di protezione viene fatto ogni 20 anni.	ERSL	La proposta non è accolta. Non si tratta di un nuovo obbligo di legge.	Art. 93
120	3	Il termine di 6 mesi è molto breve considerato che una procedura di licenza può durare anche più di sei mesi. Il termine di 2 anni è più verosimile. In questo caso cade il cpv. 5 o si prevede un termine più lungo.	ERSL	L'articolo è stato modificato. Si parla ora della possibilità di sospensione della decisione per al massimo due anni.	Art. 93

120	5	Il CdS non dovrebbe rilasciare licenze edilizie. Anche nel caso di fuori zona è il Municipio che rilascia le licenze. In analogia alla zona di pianificazione a PR, se non viene ammessa la licenza si può prolungare il termine di 2 anni, ma se manca una decisione entro questo termine, la licenza va rilasciata comunque. A questo punto anche il Cantone può fare ricorso.	ERSL	Il cpv. in questione è stato eliminato.	Art. 93
120		Le zone S2 provvisorie non hanno un sostegno giuridico. Derivano da una prassi, dove la delimitazione era fatta "preventivamente" attorno a sorgenti ritenute interessanti dal profilo dell'approvvigionamento. Tuttavia una giustificazione tecnica della delimitazione non era richiesta.	SUPSI	In effetti l'articolo indica soltanto che le zone S2 provvisorie restano in vigore soltanto sino all'istituzione di quelle elaborate conformemente alla LPAc.	Art. 93
121		All'obbligo di adeguamento entro 5 anni dei piani generali di smaltimento siano anche aggiunti i piani regionali di smaltimento.	Pro Natura WWF	Essendo il PGS, a livello comunale, uno strumento di gestione dello smaltimento delle acque dai fondi, di programmazione, verifica e finanziamento degli interventi, in relazione alla pianificazione del territorio, deve essere periodicamente aggiornato. Il PRS, invece, ha l'obiettivo di coordinare e ottimizzare i provvedimenti di protezione delle acque e viene adottato soltanto in caso di necessità.	Art. 94
121		Tenere conto delle realtà locali. Il termine va portato come minimo a 10 anni, o più realisticamente a 20.	Airolo	L'obbligo di adottare il PGS esiste da molti anni. La richiesta di prorogare ulteriormente il termine per la sua adozione non è giustificata da motivi oggettivi e pone problemi di parità di trattamento.	Art. 94
121	1	L'adozione del PGS non deve essere un obbligo entro il termine di 5 anni. Sono tempistiche fattibili per i piccoli Comuni. Si dovrebbe ragionare su termini più lunghi di 15-25 anni. Nel fissare le scadenze bisogna tenere conto anche della capacità del DT di monitorare, verificare e approvare il PGS.	ERSL	V. commento precedente.	Art. 94
122		Nel titolo sarebbe più opportuno parlare di Piano generale degli acquedotti.	ERSL	Proposta accolta.	Art. 95
122		Questo piano è una novità rispetto al PGS. Il termine di 5 anni è inopportuno. Il termine dovrebbe essere fissato una volta che è approvato il regolamento.	ERSL	Il/i regolamento/i entrerà/anno in ogni caso in vigore contemporaneamente alla legge.	Art. 95
122		Più il piano sarà dettagliato, più il lavoro sarà impegnativo. Come minimo 10 anni.	Airolo	Tenuto conto del fatto che la maggior parte dei dati occorrenti sono già in possesso di tutti gli enti coinvolti il termine di 5 anni appare adeguato.	

123	Bisognerebbe fissare un termine per es. di 5 anni e non indicare una data precisa. Bisognerebbe fissare il termine nel regolamento e non nella legge. Il Piano va adottato dal CC secondo il rapporto esplicativo. In genere legge e regolamento vengono messi in vigore allo stesso momento. In fase di consultazione sarebbe stato opportuno avere già la bozza del regolamento.	ERSL	L'art. è stato eliminato.	
123	Tenuto conto della molteplicità di piani di manutenzione che dovranno essere allestiti, del fatto che siamo in presenza di uno strumento nuovo, la cui regolamentazione esecutiva viene inoltre rinviata al Regolamento, dei tempi necessari per l'approvazione della nuova legge, il termine al 31.12.2020 appare del tutto inadeguato. Si chiede una sua notevole estensione, con termine a decorrere dall'entrata in vigore della legge.	ACVMaggia	L'art. è stato eliminato.	
125	Per le opere consortili il termine di 15 anni è insufficiente e comporterebbe un onere finanziario enorme per Comuni e Consorzi per giungere a collaudo in 15 anni. In questo caso, se non si giungesse a collaudo entro il termine fissato si perderebbe il sussidio. Si propone di eliminare l'art. 125 dal progetto.	ERSL	Il termine mira anche a incentivare una più celere conclusione dei lavori.	Art. 97
125	Scadenza ottenimento sussidi: 10 anni dall'introduzione della legge. Questa disposizione va eliminata, o prorogata di almeno 20 anni. Non ci si deve scordare dell'entità degli investimenti richiesti in un periodo congiunturale tutt'altro che favorevole.	Airola	V. commento precedente.	Art. 97
125	Non si comprende il motivo della fissazione di un termine assoluto per la concessione dei sussidi previsti dalla legge. Ad ogni modo il termine fissato è troppo ristretto. Si chiede lo stralcio della disposizione.	ACVMaggia	I termini (relativo e assoluto) sono necessari per garantire la necessaria sicurezza del diritto.	Art. 97
125	Dopo 10 anni dall'entrata in vigore della legge non saranno più erogati sussidi? L'erogazione dei sussidi è vincolata alla pubblicazione del prospetto dei contributi: come funziona per i Consorzi depurazione acque?	CDALED	È corretto. Per l'ottenimento del sussidio è necessario che sulle opere consortili in oggetto il comune interessato abbia dato avvio ad una procedura di prelievo di contributi di canalizzazione volta a finanziare la relativa spesa.	Art. 97

126	La norma sembra rivolgersi ai Consorzi di privati che hanno realizzato una rete per approvvigionare nuclei fuori zona (es. Rustici) e se vuole controllare la qualità dell'acqua (potabile) distribuita. Deve essere precisato a quali fattispecie si riferisce questo disposto.	ERSL	Così come formulata, la norma risulta sufficientemente chiara ed esaustiva.	Art. 99
127	Meglio fissare un termine dall'entrata in vigore della legge (es. 3 o 5 anni) piuttosto che una data precisa.	ERSL Airolo	L'articolo è stato modificato in questo senso.	Art. 100
127	Il termine fissato per l'adattamento dei regolamenti comunali e ingiustificatamente troppo ristretto.	ACVMaggia	Il termine è stato modificato in questo senso.	Art. 100
127	Inserire nella LGA articolo che menzioni l'obbligatorietà per i Comuni di dotarsi di un Regolamento comunale (art. 94 LALIA).	Bissone	Ciò è stabilito dall'articolo in oggetto, che si trova nelle norme transitorie. Una volta trascorso il termine per l'adattamento dei regolamenti, l'art. 127 non avrà più alcuna utilità.	Art. 100
118-127	Grosso carico tecnico e amministrativo imposto ai Comuni. Il carico per i Comuni appare sproporzionato. Anche per l'Amministrazione cantonale (che dovrà verificare e spesso approvare gli atti comunali).	ERSL	La LGA non istituisce nuovi compiti con grosso carico tecnico e amministrativo ai Comuni.	
122, 126, 127	In alcuni casi si propone una data limite, in altri i termini sono molto brevi e poco realistici per l'adozione di strumenti complessi. > Proponiamo 10 anni di tempo anziché 5.	SSIGA	Vedi sopra.	Art. 99 Art. 100

05/02/2020

**ALLEGATO: PROGETTO DI LEGGE POSTO IN PUBBLICA CONSULTAZIONE DAL 1.
FEBBRAIO AL 31 AGOSTO 2016**